Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 78 del 3 aprile 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **88.**

Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **89.**

Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **90.**

Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **91.**

Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **92.**

Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **93.**

Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88.

Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contratto di società

1. La rubrica dell'art. 2247 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Contratto di società».

Art. 2.

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

1. All'art. 2250 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio».

Art. 3.

Costituzione

1. Il secondo comma dell'art. 2475 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-*bis*, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.

La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore».

Art. 4.

Pubblicità

1. Dopo l'art. 2475 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2475-*bis* (*Pubblicità*). — Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione».

Art. 5.

Conferimenti

1. All'art. 2476 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

«In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi».

Art. 6.

Contratti con il socio unico

1. Dopo l'art. 2490 del codice civile è inserito il seguente articolo:

«Art. 2490-*bis* (*Contratti con il socio unico*). — I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475-*bis*, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.

I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione».

Art. 7.

Responsabilità

1. Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile è sostituito dal seguente:

«In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;

b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475-*bis*».

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475-*bis* 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0133

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. **89.**

Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernenti l'etichettatura dei mangimi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316, e 16 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990, come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.

2. L'allegato VIII della predetta legge è abrogato.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

1. *Nell'allegato I è aggiunta la seguente definizione:*

o) data di conservazione minima:
la data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

2. *Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:*

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Tutte le indicazioni obbligatorie previste dal presente allegato, da riportare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, debbono essere apposte in un apposito riquadro. Le indicazioni debbono essere chiaramente leggibili e indelebili ed impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità.

A) *Per i mangimi semplici:*

1) l'indicazione «mangime semplice»;

2) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A, quella riportata nella colonna 2,di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso. Se il mangime semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, quali quelli di «pressato», «schiacciato», «spezzettato», «macinato», «panello di pressione», «pezzi di panello», «granuli di panello», «farina di panello», «expellers», «farina di expellers», «farina di estrazione», o simili;

3) la natura e la quantità di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;

4) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;

5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge;

6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 18, comma 12, della legge;

7) i tenori analitici di:

umidità;

proteina greggia;

grassi greggi;

cellulosa greggia;

ceneri gregge;

ad eccezione che per i seguenti prodotti:

a) mangimi semplici elencati nell'allegato II, parte A, per i quali vanno indicati i tenori analitici riportati nella colonna 4 dell'allegato stesso;

b) i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, per i quali deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano e i tenori analitici di cellulosa greggia e ceneri gregge;

c) i cruscami di frumento per i quali deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela dei due tipi;

d) il «germe di riso» per il quale devono essere indicati i tenori analitici di grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

e) la «pula di riso» per la quale devono essere indicati i tenori analitici di proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

f) la «puletta di riso» per la quale devono essere indicati i tenori analitici di cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

g) le sostanze grasse di origine animale o vegetale non previste nell'allegato II, parte A, per le quali è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidità;

h) i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, il sottoprodotto della lavorazione del risone denominato grana verde, i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, per i quali non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei tenori analitici non è richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale per i quali è richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza;

8) per le farine di origine animale, diverse da quelle dell'allegato II, parte A, non è richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza,

9) la denominazione di «granoturco degerminato» è obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione,

10) per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge;

11) la quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi, per i prodotti usualmente venduti al pezzo, dovrà essere indicato il numero dei pezzi o la quantità netta espressa in unità di massa. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore

B) *Per i mangimi composti*

1) la denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo da allattamento», «mangime complementare da allattamento»,

2) la specie o categoria animale alla quale il mangime è destinato,

3) le modalità di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata,

4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13, della legge,

5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati o per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art 18 comma 12, della legge,

6) per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale. L'indicazione del nome specifico degli ingredienti può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali gli ingredienti appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI.

CATEGORIA	DEFINIZIONE
6.1. Cereali in grani	I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno), indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il tegumento e la pula
6.2. Prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
6.3. Semi oleosi	I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il tegumento o la buccia
6.4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca
6.5. Prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose	Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 6.3 e 6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
6.6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	I prodotti e i sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 6.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
6.7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero	I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
6.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta	I prodotti e i sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca
6.9. Foraggi essiccati	Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde e essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca
6.10. Prodotti cellulosici	Gli ingredienti dei mangimi contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9
6.11. Prodotti lattiero-caseari	I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 6.15
6.12. Prodotti derivati da animali terrestri	Prodotti derivati dalla trasformazione degli scarti di animali terrestri a sangue caldo, definiti nell'articolo 2 della Direttiva del Consiglio 90/667/CEE, che sono praticamente esenti da zoccoli, corna, pelle, pelo, setole, contenuto del tratto digerente e penne non idrolizzate, eccettuati il grasso estratto compreso nella categoria 6.15, e i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 6.14
6.13. Prodotti di pesce	Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 6.15. Sono esclusi i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 6.14

CATEGORIA	DEFINIZIONI
6.14 Minerali	Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico
6.15 Oli e grassi	Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati
6.16 Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari	Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione paste alimentari

7) Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione degli ingredienti può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali gli ingredienti appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore.

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI

CATEGORIA	DEFINIZIONE
7.1. Carni e derivati	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
7.2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7.3. Uova e prodotti a base di uova .	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7.4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
7.5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
7.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché sottoprodotti della loro lavorazione
7.7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
7.8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
7.9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
7.10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
7.11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
7.12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
7.13. Frutta . .	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
7.14. Noci.	Tutte le polpe di frutti in guscio
7.15. Semi.	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
7.16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
7.17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7.18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
7.19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

8) I tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

Mangimi per animali	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)	Categoria di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi completi	— Proteina greggia — Grassi greggi — Cellulosa greggia — Ceneri gregge	Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	— Lisina	Suini
	— Metionina	Pollame
Mangimi complementari - minerali	— Calcio — Fosforo — Sodio	Tutti gli animali
	— Magnesio	Ruminanti
Mangimi complementari - melassati	— Proteina greggia — Cellulosa greggia — Zuccheri totali (saccarosio) — Ceneri gregge	Tutti gli animali
	— Magnesio ⩾ 0,5%	Ruminanti
Mangimi complementari - altri	— Proteina greggia — Grassi greggi — Cellulosa greggia — Ceneri gregge	Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	— Calcio ⩾ 5% — Fosforo ⩾ 2%	Animali diversi dagli animali familiari
	— Magnesio ⩾ 0,5%	Ruminanti
	— Lisina	Suini
	— Metionina	Pollame

9) il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:

- il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
- il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
- il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
- il 14% negli altri mangimi composti.

10) la data di conservazione minima;

11) la data di produzione o il numero di riferimento della partita;

12) la quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi;

13) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge.

Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» possono essere sostituite dalla denominazione di «mangime composto»; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.

Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora gli ingredienti utilizzati risultino chiaramente nella denominazione.

Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV.

L'impiego di una delle due forme di dichiarazione degli ingredienti (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui un ingrediente non appartenga ad alcuna delle categorie previste; in tal caso l'ingrediente, designato con il suo nome specifico, viene citato nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.

La data di conservazione minima deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

- «da consumarsi entro», seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
- «da consumarsi preferibilmente entro», seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicare una sola data: quella a scadenza più vicina.

La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione:

«Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata».

La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al primo comma del presente allegato: in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.

L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

C) *Per i mangimi semplici o composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi:*

1) tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;

2) i mangimi composti contenenti premiscele medicate debbono riportare in etichetta le denominazioni di cui al punto 1) della parte B), accompagnate dal termine «medicato» ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni chilogrammo, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, da riportare con l'espressione «da consumarsi entro» seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno;

3) i mangimi contenenti additivi debbono riportare in etichetta le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228.

3. *Il testo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:*

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'allegato III possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel presente allegato:

1) Il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

2) il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

3) per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione degli ingredienti conformemente a quanto previsto al punto 7 della parte B dell'allegato III;

4) il numero di riferimento della partita;

5) per i mangimi semplici, la data di conservazione minima;

6) per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

7) il Paese di produzione o di preparazione;

8) il prezzo del prodotto;

9) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

10) l'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;

11) per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

12) per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto

Mangimi per animali	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni facoltative)	Categorie di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi completi	— Proteina greggia — Grassi greggi — Cellulosa greggia — Ceneri gregge	Animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	— Lisina	Animali diversi dai suini
	— Metionina	Animali diversi dal pollame
	— Cistina — Treonina — Triptofano	Tutti gli animali
	— Valore energetico	Pollame (dichiarazione con metodo CEE)
	— Amido — Zuccheri totali (saccarosio) — Zuccheri totali + amido — Calcio — Sodio — Fosforo — Magnesio — Potassio	Tutti gli animali
Mangimi complementari - minerali	— Proteina greggia — Cellulosa greggia — Ceneri gregge — Grassi greggi — Lisina — Metionina — Cistina — Treonina — Triptofano	Tutti gli animali
	— Magnesio	Animali diversi dai ruminanti
	— potassio	Tutti gli animali
Mangimi complementari melassati	— Calcio — Fosforo — Sodio — Potassio	Tutti gli animali

Mangimi per animali	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni facoltative)	Categoria di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi complementari melassati	Magnesio ⩾ 0,5%	Animali diversi dai ruminanti
	Magnesio < 0,5%	Tutti gli animali
Mangimi complementari - altri	— Proteina greggia — Grassi greggi — Cellulosa greggia Ceneri gregge	Animali familiari diversi dai cani e dai gattti
	— Calcio ⩾ 0,5%	Animali familiari
	— Calcio < 0,5%	Tutti gli animali
	— Fosforo ⩾ 2%	Animali familiari
	— Fosforo < 2%	Tutti gli animali
	— Magnesio ⩾ 0,5%	Animali diversi dai ruminanti
	— Magnesio < 0,5% — Sodio — Potassio	Tutti gli animali
	— Valore energetico	Pollame (dichiarazione con metodo CEE)
	— Lisina	Animali diversi dai suini
	— Metionina	Animali diversi dal pollame
	— Cistina — Treonina — Triptofano — Amido — Zuccheri totali (saccarosio) — Zuccheri totali + amido	Tutti gli animali

13) Per i mangimi composti è consentito dichiarare il tenore di umidità quando questo è pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo è inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V.

14) Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso degli ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati o nell'elenco degli ingredienti ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.

15) Per il mangime semplice denominato polpe essiccate di barbabietola da zucchero è consentito dichiarare il tenore di cellulosa greggia.

Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 3 dell'articolo 11 della legge, purché nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:

— non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;

— non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;

— non devono vantare proprietà terapeutiche ed in particolare la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;

— devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

4. Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

Non è consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:

1) mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantità superiori al 3% in peso riferito al prodotto tal quale.

2) mangimi semplici con tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% in peso riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo è indicato a fianco di ciascuno di essi:

panello di neuk	3,4%
panello di sesamo	5,0%
farina di estrazione di sesamo	5,0%
fiocchi di orzo	0,5%
fiocchi di granoturco	0,5%
fiocchi di patate	1,7%
riso di foraggio macinato	1,0%
rotture di riso	1,0%
pula vergine di riso	1,7%
pula vergine di riso a basso tenore in carbonato di calcio	1,7%
pula di riso	2,5%
puletta di riso	6,0%
farinaccio di riso	0,6%
amido di granoturco gonfiato (pregelatinizzato)	0,5%
amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di granoturco	0,5%
amido di riso	0,5%
amido di riso pregelatinizzato	0,5%
glutine di riso	0,5%
amido di frumento	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di frumento	0,5%
amido di manioca	0,5%
amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato)	0,5%
fecola di patate	0,5%
fecola di patate pregelatinizzata	0,5%
fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata	0,5%
proteine di patate	0,5%
polpe essiccate di barbabietole da zucchero	3,5%
polpe fresche di barbabietole	3,5%
polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%)	3,5%
polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%)	3,5%
polpe secche di barbabietole melassate	3,5%
polpe secche di barbabietole borlandate	3,5%
lieviti essiccati	1,1%

farina di erbe disidratate	3,4%
farina di erba medica disidratata	3,4%
farina di trifoglio disidratata	3,4%
foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	4,0%
farina, fettucce o radici di manioca	3,3%
farina, fettucce o radici di manioca tipo 55	4,0%
polpa di manioca essiccata	2,3%
latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller	0,5%
latticello in polvere	0,5%
siero di latte in polvere o in granuli	0,5%
siero di latte in polvere delattosato	0,5%
proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere	0,5%
farina di carne	2,2%
ciccioli di carne	0,5%
scarti essiccati di macellazione del pollame	3,3%
farina di piume idrolizzate	3,4%
farina di pesce	2,2%
carbonato di calcio	5,0%
alghe marine calcaree	5,0%

Non è previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici, dell'allegato III, parte A (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici.

3) i seguenti mangimi semplici:

farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%;

farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%;

farina di estrazione di soia tostata e decorticata con attività ureasica superiore a 0,4 e con tenore in cellulosa greggia superiore al 4%;

farina di estrazione di soia tostata, con attività ureasica superiore a 0,4%;

panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 16%;

panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%;

farina di carne con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 55% e superiore al 5,5%;

farina di carne ed ossa con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%;

farina di pesce con tenore di cloruri, espressi in NaCl, superiore al 4,4% e di carbonato di calcio superiore al 2,8%;

idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) con tenore in cloruri, espressi in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 16%;

bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) con tenore in cloruri, espresso in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 22%;

proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere con tenore di proteina greggia inferiore al 76%;

pula di riso a basso tenore di carbonato di calcio contenente carbonato di calcio in quantità superiore al 3%;

4) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;

il tenore del 2,2% può essere superato nel caso di:

— mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
— mangimi composti minerali;
— mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
— mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%,

a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale.

5) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidità del 12%.

5. *Il testo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:*

«Sui tenori dei componenti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:

A) MANGIMI SEMPLICI.

I. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1. Proteina greggia:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;

5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;

2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3. Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio:
2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.4. Amido e inulina:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.5. Carotene, vitamina A e xantofille:
30% del tenore dichiarato.

1.6. Metionina, lisina:
30% del tenore dichiarato;

1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%.

1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta superiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 2.

2. *Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:*

2.1. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.2. Cellulosa greggia:
2.1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0.9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

2.3. Umidità:
3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.4. Ceneri gregge:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:
10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e per la farina di carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in granuli e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di calcio (per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio e per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%.

2.7. Indice di acidità:
1,5 unità per i valori pari o superiori al 15%;
10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i valori dichiarati inferiori al 2%.

2.8. Basi azotate volatili:
20% del tenore dichiarato.

2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta inferiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 1.

B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER ANIMALI FAMILIARI

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato

1.1. Proteina greggia:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3. Zuccheri totali:
2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.4. Amido e zuccheri totali più amido:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.5. Sodio, potassio e magnesio:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%.

1.6. Fosforo totale e calcio:
1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%.

1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
10% del tenore dichiarato.

1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato

2.1. Umidità:
3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.2. Ceneri gregge:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%,

10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;

0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%

2.4. Cellulosa greggia:

2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;

15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%,

0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

C) MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI FAMILIARI

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1. Proteina greggia:

3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;

2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.

1.2. Grassi greggi:

2,5 unità del tenore dichiarato.

1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato

2.1. Umidità:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;

7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%;

1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%.

2.2. Ceneri gregge:

1,5 unità del tenore dichiarato

2.3. Cellulosa greggia:

1 unità del tenore dichiarato.

2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia.

Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato

D) IMPUREZZE BOTANICHE

1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere superiori al 5%.

Sono considerate impurezze botaniche:

a) le impurità naturali, ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate, i semi delle erbe spontanee).

b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione precedente, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%

2. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale dei mangimi semplici di origine vegetale impiegata

Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza nei limite del 2% di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni

---

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0134

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 90.

Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, le disposizioni del presente decreto si applicano alla preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati destinati alla detenzione ai fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché alla vendita ed alle forme di cessione stesse.

2. Il presente decreto lascia impregiudicate le norme applicabili agli additivi per i mangimi, riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e nei suoi allegati, nonchè quelle relative alle modifiche ad esse apportate a seguito di disposizioni comunitarie.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili per quanto necessario le definizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, relativo ai medicinali veterinari, intendendosi per mangime medicato l'alimento medicamentoso, nonché quelle di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

2. Inoltre si intende per:

a) «premiscela medicata autorizzata»: qualsiasi premiscela per la fabbricazione di alimenti medicamentosi autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

b) «immissione sul mercato»: la detenzione a fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita e le forme di cessione stesse.

Art. 3.

1. I mangimi medicati, per quanto concerne l'elemento medicamentoso, possono essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata.

2. In deroga al comma 1, il Ministro della sanità può autorizzare la preparazione di prodotti intermedi, purchè:

a) siano preparati con una premiscela medicata autorizzata e con uno o più mangimi;

b) contengano una concentrazione di elemento medicamentoso multipla della dose giornaliera consentita per la specie animale di destinazione;

c) siano destinati alla fabbricazione successiva di mangimi medicati pronti per l'uso;

d) siano fatte salve le condizioni specifiche previste dall'autorizzazione per l'immissione sul mercato della premiscela medicata autorizzata;

e) siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

f) siano fabbricati soltanto da stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 4.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa su domanda in cui l'interessato dichiari, sotto la propria responsabilità, che sono assolte le condizioni di cui allo stesso comma, lettere da *a)* a *f)*, specificando, in particolare, quale sia la concentrazione di cui alla lettera *b)* nonché la specie animale di destinazione.

4. In deroga al comma 1 è altresì consentito al veterinario, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ed alle condizioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, far effettuare, sotto la propria responsabilità e dietro prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicati con più di una premiscela medicata autorizzata a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione.

5. I prodotti autorizzati in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti alle norme di cui ai capi III, V e VI del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

6. Ove necessario, il Ministro della sanità nell'ambito della propria competenza, adegua le norme concernenti il capo VI del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, alle necessità proprie dei mangimi medicati.

Art. 4.

1. I mangimi medicati devono essere prodotti previa autorizzazione rilasciata dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il produttore disponga di locali per la produzione preventivamente autorizzati dall'autorità locale competente per territorio, di attrezzature tecniche e di possibilità di deposito e di controllo idonee ed adeguate;

b) le officine di produzione dispongano di personale in possesso delle conoscenze e delle qualifiche necessarie in materia di tecnica di miscelazione;

c) sul produttore incomba la responsabilità di cui al comma 2;

d) l'intero processo produttivo sia soggetto per quanto concerne i locali, il personale ed i macchinari, alle norme e ai principi igienici di produzione, ai sensi della normativa vigente e la produzione soddisfi alle norme di una corretta prassi di fabbricazione;

e) i mangimi medicati prodotti siano sottoposti ad un controllo regolare, anche mediante prove di laboratorio sull'omogeneità, al fine di accertare la loro rispondenza ai requisiti del presente decreto per quanto riguarda in particolare l'omogeneità, la stabilità e la conservabilità; i controlli sono effettuati dagli stabilimenti di produzione, sotto il controllo periodico dei competenti organi di vigilanza;

f) il produttore di mangimi medicati annoti giornalmente e, comunque, non oltre le 24 ore successive alla produzione, in un apposito registro, le seguenti indicazioni:

1) la quantità e il tipo di premiscele medicate autorizzate e di mangimi impiegati;

2) la quantità e il tipo di mangimi medicati prodotti, esistenti in deposito o ceduti;

3) il nome e l'indirizzo dell'allevatore o del detentore degli animali o del distributore autorizzato cui viene inviato il mangime medicato;

4) nome ed indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione;

g) le premiscele e i mangimi medicati siano immagazzinati in appositi locali chiusi a chiave o in contenitori ermetici separati per categoria e specialmente concepiti per la loro conservazione.

2. Il produttore è responsabile dell'osservanza delle seguenti condizioni:

a) siano impiegati esclusivamente mangimi o loro combinazioni rispondenti alle caratteristiche per essi prescritte;

b) il mangime impiegato formi, con la premiscela medicata autorizzata, una miscela omogenea e stabile;

c) la premiscela medicata autorizzata sia utilizzata nella preparazione conformemente alle condizioni prescritte nell'autorizzazione di immissione sul mercato, e, in particolare:

1) sia esclusa qualsiasi interazione indesiderata dei medicinali veterinari, degli additivi e dei mangimi;

2) il mangime medicato possa essere conservato per il periodo di tempo prescritto;

3) l'alimento da utilizzare per la produzione del mangime medicato non contenga un antibiotico o un coccidiostatico già utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata;

d) la dose giornaliera di sostanze medicamentose sia contenuta in una quantità di mangime corrispondente almeno alla metà della razione giornaliera degli animali trattati e, nel caso dei ruminanti, corrispondente almeno alla metà del fabbisogno giornaliero di mangimi complementari non minerali.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *f)*, deve essere conservato per almeno tre anni dopo l'ultima annotazione e deve essere costantemente a disposizione delle autorità di controllo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti intermedi di cui all'art. 3.

5. La produzione di mangimi medicati in azienda è consentita, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro della sanità, nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 nonché delle eventuali ulteriori garanzie prescritte con proprio decreto dal Ministro della sanità medesimo.

6. I titolari di impianti di allevamento che intendono acquistare direttamente premiscele medicate per l'esclusivo uso aziendale secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 5.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con uno o più decreti stabilisce:

a) i requisiti di qualificazione di cui deve essere in possesso il personale di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) le caratteristiche dei locali per la produzione ed il deposito dei mangimi medicati, delle attrezzature e degli impianti tecnici necessari alla produzione nonchè i requisiti igienici per la loro fabbricazione ed ogni altra norma in relazione a quanto prescritto nei commi precedenti;

c) i requisiti relativi ai locali ed i mezzi tecnici per la conservazione e la distribuzione dei mangimi medicati;

d), su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità, i requisiti minimi cui debbono soddisfare i laboratori presso i quali devono essere effettuati i controlli previsti dal comma 1, lettera *e)*, nonchè la natura e la frequenza di tali controlli, le modalità per la registrazione dei dati da parte dei laboratori e dei produttori di mangimi ed altre prescrizioni tendenti a garantire una idonea attività di controllo; con tale decreto vengono altresì definite le modalità secondo cui le aziende autorizzate alla produzione dei mangimi medicati possono avvalersi, per l'attività di controllo, di laboratori dell'azienda stessa e/o di laboratori esterni, o, eventualmente, in caso di necessità motivata, dell'attività di controllo di più laboratori;

e) i requisiti di cui devono essere in possesso i titolari di allevamento che intendano acquistare direttamente prodotti intermedi, per l'esclusivo autoconsumo aziendale;

f) le caratteristiche tecniche di cui devono essere in possesso i prodotti intermedi nonchè la loro percentuale minima di impiego.

Art. 5.

1. I mangimi medicati possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi o recipienti chiusi, in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura o di sigillatura e l'impossibilità di riutilizzarlo dopo l'apertura.

2. Se i mangimi medicati vengono immessi sul mercato utilizzando autocarri cisterna o altri contenitori analoghi, questi devono essere puliti prima di ogni nuova utilizzazione per evitare ogni successiva interazione o contaminazione.

Art. 6.

1. I mangimi medicati sono immessi sul mercato soltanto se etichettati in conformità delle disposizioni vigenti; gli imballaggi o i recipienti di cui all'art. 5, comma 1, devono inoltre recare la dicitura chiaramente visibile «Mangimi medicati».

2. Qualora i mangimi medicati siano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, è sufficiente che i dati di cui al comma 1 figurino nei documenti di accompagnamento.

Art. 7.

1. I mangimi medicati possono essere detenuti, immessi sul mercato o utilizzati solo se prodotti in conformità del presente decreto.

2. Per finalità scientifiche, il Ministero della sanità può autorizzare deroghe al comma 1 nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e sotto controllo dell'autorità sanitaria veterinaria competente.

Art. 8.

1. La consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di animali ha luogo solo su prescrizione di un veterinario abilitato alla professione alle seguenti condizioni:

a) la ricetta deve essere compilata su un modulo conforme al modello di cui all'allegato *A*; l'originale è destinato al fabbricante o eventualmente al distributore autorizzato dello Stato membro di destinazione;

b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie stabilite dal Ministro della sanità con proprio decreto in cui vengono stabilite anche la loro destinazione, le modalità di conservazione dell'originale e delle copie, nonché il periodo massimo di durata che non può comunque essere superiore a tre mesi;

c) una ricetta veterinaria può consentire un solo trattamento con i mangimi medicati prescritti;

d) la prescrizione può riguardare solo gli animali che il veterinario ha in cura; il veterinario deve in precedenza assicurarsi che l'impiego sia giustificato per la specie interessata secondo le regole dell'arte veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato prescritto non sia incompatibile con un trattamento od una utilizzazione precedente né esistano controindicazioni o interazioni nel caso di impiego di più premiscele;

e) il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati soltanto nella quantità necessaria per raggiungere l'obiettivo del trattamento, rispettando gli eventuali limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate e assicurarsi che il mangime medicato e gli altri mangimi utilizzati per alimentare gli animali trattati non contengano antibiotici o coccidiostatici presenti come sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre il mangime medicato.

2. Quando il mangime medicato è somministrato ad animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il detentore degli animali in questione deve far sì che l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e che i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di attesa.

Art. 9.

1. I mangimi medicati devono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della sanità.

2. Coloro che, né farmacisti, nè fabbricanti, attualmente esercitano tale attività, possono continuare ad esercitarla per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie o i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti soltanto se:

a) non superano i quantitativi prescritti per il trattamento, conformemente alla prescrizione veterinaria;

b) non sono distribuiti in quantità superiore al fabbisogno di un mese, fissata conformemente a quanto prescritto alla lettera *a)*.

Art. 10.

1. I prodotti intermedi possono essere venduti solamente se rispondenti ai requisiti definiti dall'articolo 3, attraverso le figure individuate dall'art. 9 e dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

2. I prodotti intermedi possono essere venduti direttamente, dietro presentazione di ricetta medico-

veterinaria e per l'esclusivo consumo aziendale, solo ai titolari di allevamento che ne facciano richiesta al Ministero della sanità, dimostrando di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 11.

1. Fatte salve le norme di polizia sanitaria, non sono sottoposti a divieti, restrizioni o ostacoli gli scambi intracomunitari dei mangimi medicati fabbricati conformemente ai requisiti stabiliti dal presente decreto, e in particolare dall'art. 4, con premiscele autorizzate che contengono le stesse sostanze attive delle premiscele autorizzate dallo Stato membro di destinazione, conformemente ai criteri del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ad una composizione quantitativa e qualitativa analoga alle premiscele autorizzate.

2. Fatte salve le norme di polizia sanitaria e le disposizioni specifiche in materia di ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche e in materia di scambi intracomunitari degli animali trattati con sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, non sono sottoposti a divieti, restrizioni od ostacoli gli scambi intracomunitari degli animali cui siano stati somministrati tali mangimi medicati, eccetto i prodotti indicati all'art. 3, commi 2 e 4, delle loro carni o frattaglie o dei prodotti da esse ottenuti.

3. In caso di controversia sull'applicazione dei commi 1 e 2 è possibile sottoporre il problema al parere di un esperto che figura nell'elenco di esperti formulato dalla Commissione delle Comunità europee eventualmente convenendo preventivamente l'accettazione del suo parere nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scambi.

4. Ogni partita di mangimi medicati inoltrata nel territorio italiano deve essere accompagnata da un certificato emesso dall'autorità competente secondo il modello che figura nell'allegato *B*.

Art. 12.

1. Le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele medicate o di mangimi medicati.

2. Le norme previste in materia di controllo veterinario, in particolare le condizioni di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele autorizzate o di mangimi medicati nella misura in cui questi ultimi sono soggetti a controllo veterinario.

Art. 13.

1. Le autorità competenti accertano:

a) mediante ispezione per campione, che siano osservate le disposizioni del presente decreto in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti;

b) soprattutto mediante ispezioni per campione effettuate negli allevamenti e nei macelli, che i mangimi medicati siano utilizzati conformemente alle condizioni di impiego e nel rispetto dei tempi di attesa.

Art. 14.

1. Alle importazioni dei mangimi medicati provenienti da paesi terzi si applicano le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 15.

1. Le autorizzazioni a produrre, a preparare per conto terzi ed a distribuire mangimi medicati già concesse conservano validità per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi del presente decreto entro sei mesi da tale data.

Art. 16.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che prepara o pone in commercio mangimi medicati o prodotti intermedi in difetto di autorizzazione o non osservando quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, o dell'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d)* e *g)*, e comma 5, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni al produttore che non osserva quanto disposto l'art. 4, comma 1, lettera *f)*, e comma 3.

3. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni a chiunque non osserva quanto disposto dagli articoli 5 e 6.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1, chiunque detiene per l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque utilizza i mangimi medicati o prodotti intermedi di cui al comma 1 è punito con l'arresto da un mese a dieci mesi o con l'ammenda da lire dieci a lire sessanta milioni.

5. Non sono punibili i soggetti di cui al comma 4, qualora la difformità dei mangimi o dei prodotti intermedi alle disposizioni richiamate al comma 1 riguarda requisiti intrinseci e non apparenti del prodotto che non siano da tali soggetti agevolmente conoscibili né siano conosciuti.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque consegna mangimi o prodotti intermedi in violazione dell'art. 9 è puntito con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

7. Chiunque consegna mangimi medicati ad allevatori o detentori di animali in difetto di prescrizione di un veterinario abilitato è puntito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

8. Si applica la sanzione di cui al comma 6 al veterinario che non osservi le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4, ed all'art. 8, comma 1.

9. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'allevatore o il detentore di animali che non osserva le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire quindici a lire novanta milioni.

Art. 17.

1. È ammesso l'esaurimento delle scorte entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COSTA, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO *A*

. . . . (copia destinata al produttore o al distributore autorizzato) (1)
. . . . (da conservare per . . . .) (2)

Cognome, nome e indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione

PRESCRIZIONE DI UN MANGIME MEDICATO
(la presente prescrizione può essere utilizzata una volta sola)

Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore del mangime medicato . . . .

. . . .

Denominazione e indirizzo dell'allevatore o del detentore degli animali:

. . . .

. . . .

Identificazione e numero degli animali: . . . .

Affezione da trattare (3) . . . .

Denominazione delle premiscele medicate autorizzate: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Quantitativo del mangime medicato (in kg). . . . .

Raccomandazioni particolari per l'allevatore . . . .

Percentuale del mangime medicato rispetto alla razione giornaliera, frequenza e durata del trattamento: . . . .

Periodo di attesa prima della macellazione o dell'immissione in commercio di prodotti derivati dagli animali trattati: . . . .

(firma autografa del veterinario)

Parte riservata al produttore o distributore autorizzato

Data di consegna . . . .

Data limite di conservazione: . . . .

. . . .
(firma del produttore o del distributore autorizzato)

---

(1) Al posto di questa menzione, indicare i destinatari delle copie fissate in applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera *b)*.

(2) Da precisarsi dalle competenti autorità nazionali.

(3) Da indicare soltanto sulla copia destinata al veterinario.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI ACCOMPAGNAMENTO
DI MANGIMI MEDICATI DESTINATI AGLI SCAMBI

Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o del distributore autorizzato: . . . .

. . . .

. . . .

Denominazione del mangime medicato: . . . .

— tipo di animale cui è destinato il mangime medicato: . . . . . .
— norme e composizione della premiscela medicata autorizzata:

. . . .

— dose della premiscela medicata autorizzata nel mangime indicato . . . .

. . . .

Quantitativo del mangime medicato . . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .

. . . .

. . . .

Si certifica che il mangime medicato sopraindicato è stato prodotto da una persona autorizzata conformemente alla direttiva 90/167 CEE.

. . . .
(data e luogo)

. . . .
(firma)
(nome e qualifica ufficiale)

Timbro dell'autorità veterinaria o di ogni altra autorità competente

---

AVVERTENZA.

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0135

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 91.

Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta del Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'ambiente,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. Il Ministro della sanità coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) microorganismo: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi e di trasferire materiale genetico;

b) microorganismo geneticamente modificato: un microorganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura mediante incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell'ambito di tale definizione:

1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 1;

2) le tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) impiego confinato: ogni operazione nella quale i microorganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali microorganismi geneticamente modificati sono messi in coltura, stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;

d) operazione di tipo A: le operazioni che sono eseguite per l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali o non commerciali e che sono operazioni su piccola scala;

e) operazione di tipo B: le operazioni diverse da quelle di tipo A;

f) incidente: ogni evento imprevisto che comporti una disseminazione significativa e non intenzionale di microorganismi geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato e che possa mettere in pericolo, con effetto immediato o differito, la salute dell'uomo o dell'ambiente;

g) utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente;

h) notifica: la presentazione al Ministero della sanità di documenti contenenti le prescritte informazioni.

Art. 3.

1. Il presente decreto non si applica qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I *B*.

Art. 4.

1. Ai sensi del presente decreto i microorganismi modificati geneticamente sono classificati nel modo seguente:

a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II;

b) gruppo II: i microorganismi diversi da quelli del gruppo I.

2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato II possono essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microorganismo geneticamente modificato. In tal caso la classificazione è operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero della sanità applica criteri appropriati che permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile.

3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle Comunità europee ovvero sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

4. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee nella parte in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali.

Art. 5.

1. Il presente decreto si applica alle operazioni di stoccaggio, di trasporto, alla distruzione o allo smaltimento di microorganismi geneticamente modificati immessi sul mercato ove non siano operanti direttive comunitarie che assicurano una specifica valutazione del rischio di tipo equivalente a quella prevista dal presente decreto.

2. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano al trasporto di microorganismi geneticamente modificati su strade pubbliche, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

Art. 6.

1. L'utilizzatore adotta tutte le misure necessarie ad evitare gli effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente derivanti dall'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente.

2. A tal fine l'utilizzatore effettua una valutazione preventiva dell'impiego confinato e dei relativi rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3. Nell'effettuare la valutazione di cui al comma 2 l'utilizzatore, in particolare, tiene conto dei parametri stabiliti all'allegato III, ove pertinenti, per qualsiasi microorganismo geneticamente modificato che egli intenda impiegare.

4. L'utilizzatore tiene a disposizione dei Ministeri competenti la documentazione della valutazione di cui ai commi 2 e 3 e ne trasmette una sintesi al Ministero della sanità in quanto parte della notifica ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

Art. 7.

1. L'utilizzatore di microorganismi geneticamente modificati del gruppo I è tenuto ad applicare i principi di buona prassi microbiologica e ad osservare le seguenti regole di sicurezza e di igiene del lavoro:

a) mantenere al più basso livello tecnicamente praticabile l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici dei luoghi di lavoro e dell'ambiente;

b) applicare alla fonte misure di controllo tecnico e completarle, se necessario, con abiti e mezzi appropriati per la protezione personale;

c) verificare e mantenere efficienti le misure e dispositivi di controllo;

d) controllare, se necessario, la presenza di organismi vitali al di fuori del confinamento fisico primario;

e) curare la formazione del personale;

f) istituire apposite commissioni per la sicurezza biologica;

g) predisporre ed applicare regolamenti interni per la sicurezza del personale.

2. L'utilizzatore di microorganismi geneticamente modificati del gruppo II è tenuto ad applicare, oltre alle disposizioni di cui al comma 1, le misure di confinamento stabilite all'allegato IV ove ne ricorrano i presupposti.

3. Le misure di confinamento applicate vengono almeno annualmente riesaminate dall'utilizzatore per tener conto delle nuove conoscenze tecniche o scientifiche in materia di confinamento e di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

4. L'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 3, invia una relazione documentata al Ministro della sanità.

Art. 8.

1. L'utilizzatore che intenda procedere per la prima volta, in un impianto specifico, all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati è tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V *A*, al Ministero della sanità.

2. L'utilizzatore, ove intenda procedere all'impiego per la prima volta di microorganismi geneticamente modificati di gruppo diverso da quello oggetto della notifica di cui al comma 1, è tenuto a darne distinta e preventiva notifica contenente le informazioni di cui all'allegato V *A*.

Art. 9.

1. L'utilizzatore di un microorganismo geneticamente modificato classificato nel gruppo I in operazioni di tipo A predispone i verbali delle attività effettuate da tenere a disposizione del Ministero della sanità.

2. L'utilizzatore di un microorganismo geneticamente modificato classificato nel gruppo I in operazioni di tipo B prima di iniziare l'impiego confinato è tenuto a darne preventiva notifica, contenente le informazioni elencate nell'allegato V *B*, al Ministero della sanità.

Art. 10.

1. L'utilizzatore di un microorganismo geneticamente modificato classificato nel gruppo II in operazioni di tipo A, prima di iniziare l'impiego confinato, è tenuto a darne preventiva notifica, contenente le informazioni elencate nell'allegato V *C*, al Ministero della sanità.

2. L'utilizzatore di un microorganismo geneticamente modificato, classificato nel gruppo II in operazioni di tipo B, presenta, prima di iniziare l'impiego confinato, al Ministero della sanità una notifica, secondo le prescrizioni di cui all'allegato V *D* contenente:

a) le informazioni riguardanti il microorganismo geneticamente modificato;

b) le informazioni riguardanti il personale e la sua formazione;

c) le informazioni relative all'impianto;

d) le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti;

e) le informazioni circa i piani per la prevenzione degli incidenti e per le situazioni di emergenza;

f) la valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente di cui all'art. 6.

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità, ricevute le notifiche di cui agli articoli 8, 9, comma 2, e 10, e dopo averne accusata ricevuta, le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui all'art. 15.

2. Il Ministero della sanità effettua l'istruttoria preliminare, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite, l'esattezza della classificazione e, se opportuno, l'adeguatezza della gestione dei rifiuti e delle misure relative alla sicurezza e alla situazioni di emergenza.

3. All'istruttoria preliminare di cui al comma 2 partecipano esperti tecnici designati dal Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministero della sanità, acquisito il parere della commissione interministeriale, può:

a) chiedere all'utilizzatore di fornire ulteriori informazioni o di apportare modifiche alle modalità dell'impiego confinato proposto. In questo caso l'utilizzatore non può procedere all'impiego confinato proposto fino a quando il Ministero non abbia comunicato l'assenso sulla base delle ulteriori informazioni ottenute o delle modifiche apportate alle modalità di impiego confinato;

b) delimitare il periodo entro il quale l'impiego confinato è consentito ovvero è sottoposto a condizioni specifiche.

5. Nel caso di cui all'art. 8:

a) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente modificati del gruppo I, l'utilizzatore può iniziare l'attività, decorsi novanta giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanità o prima, con il consenso dello stesso, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera *a)* e *b)*;

b) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente modificati del gruppo II, l'utilizzatore non può iniziare l'attività senza l'assenso del Ministero della sanità. Il provvedimento di assenso o di diniego è comunicato all'utilizzatore, per iscritto, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica.

6. L'utilizzatore può iniziare le operazioni notificate ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanità, salvo quanto disposto dal comma 4, lettere *a)* e *b)*.

7. L'utilizzatore non può iniziare le operazioni notificate ai sensi dell'art. 10, comma 2, senza l'assenso del Ministero della sanità. Il provvedimento di assenso o di diniego è comunicato per iscritto all'utilizzatore entro novanta giorni dal ricevimento della notifica.

8. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto dei periodi in cui il Ministero della sanità è in attesa delle informazioni supplementari che abbia richiesto all'utilizzatore in conformità del comma 4, lettera *a)*, ovvero conduce una pubblica inchiesta o consultazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5, lettera *b)*, e 7, il provvedimento di assenso si intende rifiutato.

Art. 12.

1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanità e, nel termine di quindici giorni, modifica la notifica di cui agli articoli 8, 9 e 10 nei seguenti casi:

a) qualora modifichi l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in modo che ne possano derivare significative conseguenze sulla natura e sulla gravità dei rischi;

b) qualora modifichi la categoria di microorganismi geneticamente modificati precedentemente impiegati;

c) qualora disponga o sia in grado di disporre di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche che possono determinare significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato in atto comporta.

2. Il Ministero della sanità, ove sopravvengano nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche che possono determinare significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato comporta, prescrive all'utilizzatore, in relazione alle diverse circostanze, la modifica delle modalità dell'impiego confinato ovvero sospende le attività ovvero ne dispone la cessazione.

Art. 13.

1. All'intervento nei procedimenti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche presentate ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti.

A tutela della riservatezza delle imprese e dei diritti di proprietà intellettuale chiunque sia incaricato di esaminare gli atti di notifica è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

2. Qualora l'utilizzatore ritenga che la diffusione delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 o altrimenti fornite in virtù del presente decreto potrebbe pregiudicare la sua posizione di concorrenza, può indicare le informazioni per le quali richiede la riservatezza. In tal caso, devono essere fornite le relative verificabili giustificazioni.

3. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni, comunicate in conformità degli articoli 8, 9 e 10:

a) la descrizione del microorganismo geneticamente modificato, il nome e l'indirizzo del notificante, lo scopo dell'impiego confinato e la località dell'impiego;

b) i metodi e i piani per il controllo del microorganismo geneticamente modificato e per le situazioni di emergenza;

c) la valutazione degli effetti prevedibili, in particolare degli effetti patogeni e/o ecologicamente nocivi.

4. Il Ministero della sanità, ricevuta la richiesta di cui al comma 2, sentita la commissione di cui all'art. 15, decide quali informazioni sono riservate e ne informa l'utilizzatore.

5. Se in un momento successivo il notificante rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate ne informa il Ministero della sanità.

6. Se per un qualunque motivo il notificante ritira la notifica, va rispettata la riservatezza delle informazioni ricevute.

7. Le informazioni giudicate riservate possono essere comunicate alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 15.

1. Presso il Ministero della sanità è costituita una commissione interministeriale di coordinamento presieduta dal direttore generale della direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità o da un suo sostituto e composta da:

a) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanità, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento della protezione civile;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

c) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.

4. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

5. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 8, 9 e 10 ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 16;

b) esprime parere, su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 16.

1. Per limitare gli effetti dannosi alla salute umana ed all'ambiente nel caso di incidente che possa derivare dall'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati il prefetto competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in armonia con i programmi nazionali di soccorso ed i piani di cui al comma 1 dell'art. 4 della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225, ove esistenti, predispone il piano di emergenza esterno all'impianto.

2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 è predisposto dal prefetto avvalendosi della collaborazione del comitato di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sulla base delle informazioni tecniche contenute nelle notifiche fornite dal Ministero della sanità e della relativa valutazione espressa dalla commissione interministeriale di cui all'art. 15.

3. Il prefetto approva il piano e ne assicura l'attuazione.

4. Il sindaco quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicura che la popolazione che può essere coinvolta in un incidente venga informata adeguatamente sulla base del piano di cui al comma 2, delle misure di emergenza e del corretto comportamento da adottare in caso di incidente. Le informazioni, che comunque devono essere accessibili al pubblico, sono ripetute con cadenza almeno annuale ed aggiornate, se non intervengono mutamenti significativi, con periodicità triennale.

5. Il prefetto invia copia del piano ai sindaci ed alle regioni interessate, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della sanità, il quale ne informa la commissione di cui all'art. 15.

6. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile assicura le opportune consultazioni e lo scambio di informazioni con le competenti autorità degli Stati membri.

7. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile assicura le consultazioni con le competenti autorità degli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa a punto e l'attuazione del piano di emergenza.

Art. 17.

1. Al verificarsi di un incidente, l'utilizzatore è tenuto ad informare il presidente della regione, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio, comunicando immediatamente:

a) le circostanze dell'incidente;

b) l'identità del microorganismo geneticamente modificato rilasciato e l'entità del rilascio stesso;

c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente;

d) le misure di emergenza adottate.

2. Il prefetto, sulla base delle valutazioni degli organi tecnici sanitari regionali dispone, se necessario, l'attivazione del piano di emergenza di cui all'art. 16 provvedendo:

a) all'attivazione delle necessarie misure di emergenza a medio ed a lungo termine;

b) ad informare in modo analitico il Ministero della sanità, il Ministero dell'interno e il Dipartimento per la protezione civile, anche ai fini di cui all'art. 16, commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo.

3. Il Ministero della sanità informa quanto prima la Commissione delle Comunità europee degli incidenti fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identità e l'entità del microorganismo geneticamente modificato rilasciato, sulle misure di emergenza messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.

Art. 18.

1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'art. 15 e nominati dal Ministero della sanità su designazione delle amministrazioni interessate.

2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e alle sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 14.

Art. 19.

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'art. 18, svolti su incarico della commissione, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui all'art. 11 ed al funzionamento della commissione di cui all'art. 15 sono a carico degli utilizzatori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell'art. 18, sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

3. Gli utilizzatori provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. Gli utilizzatori che, alla data in vigore del presente decreto, effettuano l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in operazioni di tipo A e di tipo B sono tenuti, entro sessanta giorni dalla stessa data, ad inviare al Ministero della sanità una notifica contenente le informazioni rispettivamente previste dagli articoli 8, comma 1, 9, comma 2, 10, commi 1 e 2.

2. Nei casi in cui l'impiego confinato in atto si effettua in impianti che utilizzano microorganismi geneticamente modificati del gruppo II ovvero riguarda operazioni di tipo B che utilizzano microorganismi geneticamente modificati del gruppo II, il provvedimento di assenso si intende rifiutato trascorso inutilmente il termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati in operazioni di tipo A e di tipo B si intende assentito, trascorso il termine di centoottanta giorni dal ricevimento della notifica, in tutti gli altri casi previsti dal comma 1.

4. Nel computo dei termini di cui ai commi 2 e 3 si applica il disposto dell'art. 11, comma 8, del presente decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, alle operazioni di impiego confinato già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano in quanto compatibili le disposizioni corrispondenti riguardanti le stesse operazioni iniziate dopo quest'ultima data.

Art. 21.

1. Chi inizia per la prima volta l'attività di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in un impianto specifico senza la preventiva notifica è punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo I, con la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 50 milioni; se si tratta di m. g. m. del gruppo II, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Chi, nelle fattispecie previste nel comma 1, inizia l'attività d'impiego confinato dopo la notifica, ma prima del decorso di novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, è punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo I, con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire 15 milioni a lire 90 milioni ovvero dopo la notifica, ma prima del rilascio del provvedimento di assenso, è punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo II, con la stessa pena prevista nel comma 1.

3. Le disposizioni stabilite nei commi 1 e 2 si applicano al primo impiego confinato di un gruppo di m. g. m. diverso da quello oggetto di precedente notifica.

4. Chi nell'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo A non predispone i verbali previsti dall'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

5. Chi inizia l'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo B e del gruppo II in operazioni di tipo A senza la preventiva notifica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni; se l'impiego confinato di m. g. m. riguarda il gruppo II, in operazioni di tipo B, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

6. Chi inizia l'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo B e del gruppo II in operazioni di tipo A dopo la notifica, ma prima del decorso di sessanta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni; se l'impiego confinato di m. g. m. riguarda il gruppo II, in operazioni di tipo B, iniziato, dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'assenso, si applica la pena da sei mesi a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

7. Chi, nell'esercizio delle operazioni di impiego confinato di m. g. m., previste nel presente decreto, inizia l'attività di impiego confinato nonostante il rifiuto o la continua nonostante la revoca dell'assenso ovvero non osserva i provvedimenti che dispongono la sospensione o la cessazione delle operazioni di impiego confinato o che prescrivono modifiche alle modalità d'impiego, ai sensi dell'art. 12, è punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

8. Chi, nell'esercizio delle attività di impiego confinato, non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

9. Chi, nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, non comunica immediatamente al Ministero della sanità le informazioni ivi prescritte ovvero non provvede, nel termine previsto, alla modifica della notifica di cui agli articoli 8, 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

10. Chi, in caso di incidente, non provvede a comunicare immediatamente alle autorità indicate nell'art. 17, comma 1, le informazioni prescritte è punito con la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino al lire 100 milioni.

11. Chi, nel caso previsto dall'art. 7, comma 3, non provvede, con scadenza annuale a partire dalla data di inizio dell'attività dell'impiego confinato, a comunicare al Ministero della sanità le misure di prevenzione applicate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

Art. 22.

Sanzioni per le attività esistenti

1. Chi, effettuando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di impiego confinato di m. g. m., di cui all'art. 20, comma 1, non invia la notifica quivi prescritta, nel termine stabilito, è punito, qualora si tratta di m. g. m. del gruppo II in operazioni di tipo B, alla pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni; in tutti gli altri casi, con la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 70 milioni.

2. Chi, nei casi previsti dall'art. 20, comma 2, continua l'attività d'impiego nonostante il rifiuto del provvedimento di assenso, è punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20, chi, nell'esercizio di operazioni di impiego confinato, già in atto all'entrata in vigore del presente decreto, non osserva i provvedimenti indicati al comma 7 dell'art. 21 ovvero non ottempera agli obblighi stabiliti dai commi 8, 9, 10 e 11 del medesimo articolo è punito con le sanzioni rispettivamente previste nei predetti commi.

4. La scadenza annuale dell'obbligo di comunicazione definito dall'art. 21, comma 11, decorre, nella fattispecie richiamata nel comma 4 di quest'ultimo articolo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23.

1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 21 e 22 e sempre che il fatto non costituisce più grave reato, chi, nell'esercizio delle operazioni di impiego confinato di m. g. m., previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con la pena dell'arresto sino a 3 anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COSTA, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO I *A*

PARTE 1

Sono considerate, tra l'altro, tecniche di modificazione genetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1:

1) tecniche di DNA ricombinate che utilizzano sistemi vettore precedentemente coperti dalla raccomandazione 82/472/CEE (1);

2) tecniche che ricorrono all'introduzione diretta in un microorganismo di materiale genetico preparato al di fuori dello stesso, comprese la microiniezione, la macroiniezione, la microincapsulazione;

3) tecniche di fusione cellulare o di ibridazione che producono cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile mediante la fusione di due o più cellule con metodi non presenti in natura.

PARTE 2

Tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 2), che non sono considerate tecniche di modificazione genetica se non comportano il ricorso a molecole di DNA ricombinate o a organismi geneticamente modificati:

1) fecondazione in vitro;

2) coniugazione, trasduzione, trasformazione o qualsiasi altro processo naturale;

3) induzione della poliploidia.

(1) G.U. n. L 213 del 21 luglio 1992, pag. 15.

ALLEGATO I *B*

Tecniche di modificazione genetica che devono essere escluse dal campo di applicazione del presente decreto se non comportano il ricorso a organismi geneticamente modificati come organismi riceventi o parentali:

1) mutagenesi;

2) costruzione ed impiego di ibrodomi somatici di animali (per esempio, per la produzione di anticorpi monoclonali);

3) fusione cellulare (compresa la fusione dei protoplasti) di cellule di piante che possono essere ottenute mediante metodi tradizionali di riproduzione;

4) autoclonazione di microorganismi non patogeni presenti in natura che soddisfano ai criteri del gruppo I per i microorganismi riceventi.

ALLEGATO II

CRITERI PER CLASSIFICARE I MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEL GRUPPO I

A. Organismo ricevente o parentale:

— non patogeno,

— non contaminato da agenti avventizi,

— provata ed ampia esperienza di sicurezza nell'impiego oppure incorporazione di barriere biologiche tali da conferire una limitata capacità di sopravvivenza e di riproduzione nell'ambiente esterno senza conseguenze negative per l'ambiente stesso pur permettendo una crescita ottimale all'interno del reattore o del fermentatore.

B. Vettore/Inserto:

— ben caratterizzato e privo di sequenze la cui pericolosità sia nota;

— limitato nelle dimensioni per quanto possibile alle sequenze geniche necessarie ad assolvere la funzione prevista;

— non deve aumentare la stabilità del costrutto nell'ambiente (a meno che questa non sia una specifica della funzione prevista);

— deve essere poco mobilizzabile;

— non deve trasferire tratti di resistenza a microorganismi per i quali non sia già nota la possibilità di acquisire tali tratti in modo naturale (qualora tale acquisizione possa compromettere l'uso di medicinali aventi lo scopo di controllare agenti patogeni).

C. Microrganismo geneticamente modificato:

— non patogeno;

— che presenti nel reattore o nel fermentatore lo stesso grado di sicurezza dell'organismo ricevente o parentale, ma dotato di una limitata capacità di sopravvivenza e/o di riproduzione nell'ambiente, senza conseguenze negative per l'ambiente stesso.

D. Altri microorganismi geneticamente modificati che possono essere inclusi nel gruppo I, se soddisfano le condizioni di cui al punto *C*:

— quelli costruiti interamente a partire da un singolo ricevente procariota (inclusi i suoi plasmidi endogeni e i suoi virus) o da un singolo ricevente eucariota (inclusi i suoi cloroplasti, mitocondri, plasmidi ma esclusi i suoi virus);

— quelli costruiti interamente da sequenze geniche provenienti da specie che scambiano tali sequenze attraverso processi fisiologici noti.

ALLEGATO III

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE, SE PERTINENTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3

A. Caratteristiche dell'(degli) organismo(i) donatore(i), ricevente o (se del caso) parentale(i);
B. Caratteristiche del microorganismo modificato;
C. Considerzioni relative alla salute;
D. Considerazioni relative all'ambiente. .

A. Caratteristiche dell'(degli) organismo(i) donatore(i), ricevente o (se del caso) parentale(i):
- — nomi e designazione;
- — grado di parentela;
- — origine dell'(degli) organismo(i);
- — informazione sui cicli riproduttivi (sessuato o asessuato) dell'(degli) organismo(i) parentale(i) o, se del caso del microorganismo ricevente;
- — cronistoria delle precedenti manipolazioni genetiche;
- — stabilità dell'organismo parentale o ricevente rispetto ai tratti genetici rilevanti;
- — natura della patogenicità e virulenza, infettività, tossicità e vettori di trasmissione dell'affezione;
- — natura dei vettori endogeni:
  - — sequenza;
  - — frequenza di mobilizzazione;
  - — specificità;
  - — presenza di geni che conferiscono resistenze;
- — gamma di organismi ospiti;
- — altri tratti fisiologici potenzialmente significativi;
- — stabilità di questi tratti;
- — ambiente naturale e distribuzione geografica. Caratteristiche climatiche degli habitat originali;
- — coinvolgimenti di rilievo in processi ambientali (quali fissazione di azoto e regolazione pH);
- — interazione con altri organismi presenti nell'ambiente ed effetti su di essi (tra cui probabili proprietà competitive o simbiotiche);
- — capacità di formare strutture di sopravvivenza (quali spore o sclerozi).

B. Caratteristiche del microorganismo modificato:
- — descrizione della modificazione, compreso il metodo per introdurre il vettore-inserto nell'organismo ricevente, o del metodo utilizzato per ottenere la modificazione genetica in questione;
- — funzione della manipolazione genetica e/o del nuovo acido nucleico;
- — natura e fonte del vettore;
- — struttura e quantità di tratti di acido nucleico del vettore e/o del donatore che rimangono nella costruzione finale del microorganismo modificato;
- — stabilità del microorganismo rispetto ai suoi tratti genetici;
- — frequenza di mobilizzazione del vettore inserito e/o capacità genetica di trasferimento del materiale genetico;
- — livello di espressione del nuovo materiale genetico, metodo e sensibilità di misurazione;
- — attività della proteina espressa.

C. Considerzioni relative alla salute:
- — effetti tossici o allergenici di organismi non vivi e/o dei loro prodotti metabolici;
- — pericolosità dei prodotti;
- — confronto del microorganismo modificato con l'organismo donatore, ricevente o (se del caso) parentale per quanto riguarda la patogenecità);
- — capacità di colonizzazione;
- — se il microorganismo è patogeno per essere umani immunocompetenti.

a) affezioni causate e meccanismo di patogenesi, comprese l'invasività e la virulenza;
b) trasmissibilità;
c) dose infettiva;
d) gamma degli organismi ospiti e sue possibili variazioni;
e) possibilità di sopravvivenza al di fuori dell'ospite umano;
f) presenza di vettori o di mezzi di disseminazione;
g) stabilità biologica;
h) caratteristiche di resistenza agli antibiotici;
i) allergenicità;
j) disponibilità di terapie appropriate.

D. Considerazioni ambientali:
- — fattori che influenzano la sopravvivenza, la moltiplicazione e la disseminazione del microorganismo modificato nell'ambiente;
- — tecniche disponibili per l'individuazione, l'identificazione ed il controllo del microorganismo modificato;
- — tecniche disponibili per individuare il passaggio del nuovo materiale genetico ed altri organismi;
- — habitat conosciuti e prevedibili del microorganismo modificato;
- — descrizione degli ecosistemi nei quali il microorganismo potrebbe essere accidentalmente diffuso;
- — previsione dei meccanismi e del risultato delle interazioni tra il microorganismo modificato e gli organismi o microorganismi che potrebbero essere interessati nel caso di diffusione nell'ambiente;
- — effetti noti o prevedibili sulle piante e sugli animali, quali patogenicità, contagiosità, tossigenicità, virulenza, attività come vettore di agenti patogeni, allergenicità, colonizzazione;
- — coinvolgimento noto o prevedibile in processi biogeochimici;
- — disponibilità di metodi per la decontaminazione della zona in caso di diffusione nell'ambiente.

ALLEGATO IV

MISURE DI CONTENIMENTO PER I MICROORGANISMI DEL GRUPPO II

L'utilizzatore deve scegliere le misure di contenimento per i microorganismi del gruppo II tra quelle sotto elencate in funzione del tipo di microorganismo e dell'operazione da effettuare al fine di garantire la protezione della salute della popolazione e dell'ambiente

Le operazioni del tipo B vanno considerate nei termini delle loro singole operazioni. Le caratteristiche di ciascuna operazione determineranno il tipo di contenimento fisico da adottare in quella data fase. Ciò consente di scegliere e progettare i processi, l'impianto e i procedimenti operativi che possono meglio garantire un contenimento appropriato e sicuro. Due importanti elementi da tenere presenti nelle scelte dell'apparecchiatura per realizzare il contenimento sono il rischio e le eventuali conseguenze di un guasto all'impianto. Nella progettazione si potranno probabilmente applicare standard sempre più severi per ridurre il rischio di guasti via via che le conseguenze di tale guasto diventano meno accettabili.

Le misure specifiche di contenimento per le operazioni del tipo A vanno stabilite tenendo conto delle categorie di contenimento sotto elencate e tenendo presenti le condizioni specifiche di tali operazioni

Specifiche	Categorie di contenimento		
	1	2	3
1 I microorganismi vivi devono trovarsi in sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente (sistema chiuso)	si	si	si
2 I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di microorganismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
4 La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che i microorganismi vivi sono stati	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I sigilli devono essere previsti in moda da	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata	facoltativo	facoltativo	si, e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico	facoltativo	si	si
b) E ammesso solo il personale addetto	facoltativo	si	sì, attraverso entrate a tenuta d'aria
c) Il personale deve indossare tute di protezione	si, vestiario da lavoro	si	ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e apparati di lavaggio per il personale	si	si	si
e) Il personale deve prendere una doccia prima di uscire dalla zona controllata	no	facoltativo	sì
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione	no	facoltativo	sì

Specifiche	Categorie di contenimento		
	1	2	3
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica	facoltativo	facoltativo	si
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica	no	facoltativo	si
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con HEPA	no	facoltativo	si
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso	facoltativo	si	si
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni	no	facoltativo	si
7. Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi fisici collaudati

ALLEGATO V

PARTE A

Informazioni da fornire nella notifica di cui all'articolo 8

— nominativo della persona (o delle persone) responsabile(i) dell'esecuzione dell'impiego confinato, inclusi coloro che sono responsabili della supervisione, del controllo e della sicurezza, nonché informazioni sul tipo d'istruzione e di formazione che hanno ricevuto;

— ubicazione dell'impianto e riferimento di griglia; descrizione delle sezioni dell'impianto,

— descrizione della natura dei lavori che saranno intrapresi e soprattutto della classificazione del (dei) microrganismo(i) che sarà (saranno) impiegato(i) (gruppo I o gruppo II) e della probabile entità dell'operazione;

— sintesi della valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 comma 2.

PARTE B

Informazioni da fornire nella notifica ai sensi dell'articolo 9, comma 2:

— data di presentazione della notifica di cui all'articolo 8;

— il (i) microrganismo(i) parentale(i) usato(i) o, se appropriato, il sistema (i sistemi) ospite-vettore usato(i);

— fonte(i) e funzione(i) prevista(e) per il (i) materiale(i) genetico(i) utilizzato(i) nella(e) manipolazione(i),

— identità e caratteristiche del microrganismo geneticamente modificato;

— scopo dell'impiego confinato, ivi compresi i risultati previsti;

— volumi di coltura che verranno impiegati;

— una sintesi della valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 2

PARTE C

Informazioni da fornire nella notifica ai sensi dell'articolo 10, comma 1·

— informazioni richieste nella parte B;

— descrizione delle sezioni dell'installazione e dei metodi di trattamento dei microorganismi;

— descrizione delle condizioni meteorologiche predominanti e delle fonti potenziali di pericolo derivanti dall'ubicazione dell'impianto stesso;

— descrizione delle misure di protezione e di controllo da adottare per tutta la durata dell'impiego confinato;

— la categoria di contenimento attribuita specificando le disposizioni per il trattamento dei rifiuti e le precauzioni in materia di sicurezza da adottarsi.

PARTE D

Informazioni da fornire nella notifica ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Se non è tecnicamente possibile, oppure se non sembra necessario fornire i dati appresso specificati, ne dovranno essere precisati i motivi. Il grado di precisazione nella risposta richiesto per ciascun sottogruppo di considerazioni varierà probabilmente a seconda della natura e dell'entità dell'impiego confinato che si propone. In caso di informazioni già presentate dall'autorità competente a norma del presente decreto, l'utilizzatore può far riferimento a detta informazione.

a) Data di presentazione della notifica ai sensi dell'articolo 8 e nome della(e) persona(e) responsabile(i).

b) Informazioni riguardanti il (i) microorganismo(i) geneticamente modificato(i):

— indennità e caratteristiche del (dei) microorganismo(i) geneticamente modificato(i),

— scopo dell'impiego confinato o natura del prodotto;

— sistema ospite-vettore da usare (se applicabile);

— volumi utilizzati;

— comportamento e caratteristiche del (dei) microrganismo(i) in caso di variazione delle condizioni di contenimento oppure di diffusione nell'ambiente,

— rassegna degli eventuali pericoli connessi con la diffusione del (dei) microorganismo(i) nell'ambiente;

— sostanze che possono o potrebbero essere prodotte durante l'impiego del (dei) microorganismo(i) oltre al prodotto principale

c) Informazioni riguardanti il personale:

— numero massimo di persone che lavorano nell'installazione e numero di persone che lavorano a contatto diretto col (coi) microorganismo(i)

d) Informazioni relative all'installazione.

— attività nella quale il (i) microorganismo(i) deve essere impiegato

— processi tecnologici usati;

— descrizione delle sezioni dell'installazione,

— condizioni meteorologiche prevalenti e pericoli specifici che derivano dall'ubicazione degli impianti stessi.

e) Informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti

— tipi, quantitativi e rischi potenziali riguardanti i rifiuti derivanti dall'uso del (dei) microorganismo(i),

— tecniche usate per la gestione dei rifiuti compreso il recupero dei rifiuti liquidi e solidi e metodi di disattivazione;

— forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

f) Informazioni circa la prevenzione degli incidenti e i programmi di emergenza:

— fonti di rischio e condizioni nelle quali potrebbero verificarsi incidenti,

— misure preventive applicate, quali attrezzature di sicurezza, sistemi di allarme, metodi e procedure di contenimento e risorse disponibili;

— descrizione delle informazioni fornite al personale;

— informazioni necessarie all'autorità competente per essere in grado di redigere o definire i piani di emergenza necessari da applicarsi nell'area circostante all'impianto conformemente all'articolo 14.

g) Valutazione globale (ai sensi dell'articolo 6, comma 2) dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero derivare dall'impiego confinato che viene proposto.

h) Ogni altra informazione richiesta in base alle parti B e C ove sopra non sia specificato altrimenti.

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0136

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 92.

Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993:

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'ambiente, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della:

a) emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;

b) immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, destinati alla successiva emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità coordina le attività amministative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri di cui al comma 1 è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive che sono emanate dalle Comunità europee nella parte in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

3. Copia del decreto di cui al comma 2 è trasmessa al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) organismo: un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:

1) la modificazione genetica avviene mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 1;

2) le tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza aver usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;

d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul mercato;

e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione a terzi;

f) notifica: la presentazione al Ministero della sanità di documenti contenenti le prescritte informazioni;

g) notificante: la persona che effettua la notifica;

h) uso: l'emissione deliberata di un prodotto che è stato immesso sul mercato;

i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata;

l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.

Art. 4.

1. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia, per strada, per le vie navigabili interne, per mare e per aria.

2. Il presente decreto non riguarda gli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I *B*.

TITOLO II

EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI OGM A SCOPO DI RICERCA E DI SVILUPPO O PER SCOPI DIVERSI DALL'IMMISSIONE SUL MERCATO.

Art. 5.

1. Chiunque intende effettuare un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato è tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanità e a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri indicati all'art. 2.

2. La notifica comprende:

a) la documentazione tecnica contenente le informazioni che sono indicate nell'allegato II e che sono necessarie per valutare i rischi prevedibili, immediati o futuri che l'OGM e la combinazione di OGM può presentare per la salute umana o per l'ambiente, nonché i metodi utilizzati ed i relativi dati bibliografici ed in particolare:

1) le informazioni generali, incluse le informazioni sul personale e sulla sua formazione;

2) le informazioni sugli OGM;

3) le informazioni sulle condizioni in cui avviene l'emissione deliberata e sull'ambiente ricevente;

4) le informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente;

5) le informazioni sui piani di sorveglianza, di controllo e di trattamento dei rifiuti e sui piani di intervento in caso di emergenza;

b) la valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli OGM per la salute umana e per l'ambiente in rapporto agli usi previsti.

3. Con l'assenso del Ministero delle sanità possono formare oggetto di un'unica notifica le emissioni di una combinazione di OGM nello stesso luogo o dello stesso OGM in luoghi differenti per lo stesso scopo e per un periodo limitato di tempo.

4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati o sui risultati di emissione degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM da lui notificate o effettuate nella Comunità o al di fuori di essa. Il notificante può anche fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purché questi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto.

5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM o di una combinazione di OGM precedentemente notificati come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante è tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso il notificante può fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti.

6. Nel caso di una modifica dell'emissione deliberata di OGM o di una combinazione di OGM la quale potrebbe comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente o nel caso in cui siano rese note nuove informazioni su tali rischi mentre è in corso l'esame della notifica o dopo che sia stato dato l'assenso di cui all'art. 6, il notificante deve, nel più breve tempo possibile:

a) rivedere le misure specificate nella notifica;

b) informare il Ministero della sanità in merito alla modifica, in anticipo o non appena le nuove informazioni siano disponibili;

c) adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.

Art. 6.

1. Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'articolo 5 il Ministero della sanità, dopo la istruttoria preliminare di cui al comma 2, la sottopone alla Commissione di cui all'art. 7.

2. Il Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e valutando i rischi delle emissioni.

3. All'istruttoria preliminare di cui al coma 2 partecipano esperti tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministero della sanità, in conformità al parere reso dalla Commissione e valutate eventuali specifiche esigenze di prevenzione ambientale manifestate dal Ministero dell'ambiente, comunica al notificante, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, se l'emissione può essere o meno effettuata.

5. Nel termine dei novanta giorni non sono computati i periodi in cui il Ministero della sanità è in attesa delle informazioni supplementari richieste all'utilizzatore ovvero conduce una pubblica inchiesta o una consultazione.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 5 il provvedimento di assenso si intende rifiutato.

7. Il notificante può effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

8. Se il Ministero della sanità, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 7, ritiene che si sia acquisita sufficiente esperienza dalle emissioni di taluni OGM, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee di definire procedure semplificate per emissioni di tali tipi di OGM.

9. Ove, successivamente all'assenso, il Ministero della sanità venga a conoscenza di informazioni che possono ulteriormente aggravare i rischi connessi con l'emissione, il Ministero, sentita la Commissione di cui all'art. 7, prescrive al notificante di modificare le condizioni dell'emissione deliberata ovvero ne dispone la sospensione o la cessazione.

Art. 7.

1. La commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/219/CEE relativa all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati, ai fini del parere sulle notifiche.

a) esamina la conformità della notifica con le disposizioni del presente decreto;

b) esamina le osservazioni presentate dagli Stati membri;

c) valuta i rischi dell'emissione;

d) esamina le richieste del notificante di cui all'art. 11, comma 3;

e) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

f) può disporre la consultazione di gruppi e del pubblico su ogni aspetto dell'emissione progettata;

g) redige le sue conclusioni.

2. La commissione esamina la sintesi delle notifiche presentate agli altri Stati membri richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni e esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.

3. Le prove e le ispezioni necessarie ai fini del controllo sono svolte sulla base di preventive intese ai sensi dell'art. 19.

Art. 8

1. All'esito di ciascuna emissione il notificante invia ai Ministeri della sanità e dell'ambiente una valutazione degli effetti dell'emissione sulla salute umana e sull'ambiente, con particolare riferimento ai tipi di prodotti che possono essere oggetto di successiva notifica.

2. Il Ministero della sanità ne informa gli altri Ministeri di cui all'art. 2.

Art. 9.

1. Il Ministero della sanità invia alla commissione delle Comunità europee una sintesi di ogni notifica entro trenta giorni dal suo ricevimento.

2. Il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee delle decisioni definitive prese conformemente all'art. 6.

TITOLO III
IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI CONTENENTI OGM

Art. 10.

1. Il Ministero della sanità può consentire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi solo se:

a) è stato dato l'assenso ad una notifica ai sensi del titolo II ovvero e stata gia effettuata dall'autorità competente un'analisi di rischio in base agli stessi elementi descritti nel titolo II;

b) i prodotti sono conformi alla normativa comunitaria che li riguarda;

c) i prodotti rispondono ai requisiti previsti dal presente titolo in ordine alla valutazione del rischio ambientale.

2. Gli articoli da 11 a 17 non concernono i prodotti per i quali in base a disposizioni comunitarie è prevista una specifica valutazione del rischio ambientale analoga a quella del presente decreto.

Art. 11.

1. Il fabbricante o l'importatore nella Comunità europea che intende immettere per la prima volta sul mercato un OGM o una combinazione di OGM ovvero includerli per la prima volta in un prodotto, è tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanità e a trasmettere copia al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri indicati all'art. 2.

2. La notifica comprende.

a) le informazioni di cui all'allegato II, integrate, se necessario per tener conto della diversità dei luoghi d'impiego del prodotto, da altre informazioni sui dati e sui risultati ottenuti a seguito di emissioni effettuate a scopo di ricerca e sviluppo riguardanti gli ecosistemi che potrebbero essere interessati dall'uso del prodotto;

b) una valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente collegato con l'OGM o una combinazione di OGM contenuti nel prodotto, incluse le informazioni ottenute nel corso della fase di ricerca e sviluppo relative alle ripercussioni dell'emissione sulla salute umana e sull'ambiente;

c) le condizioni di immissione sul mercato del prodotto, ivi comprese le condizioni specifiche di uso e di manipolazione ed una proposta di etichettatura e d'imballaggio contenente almeno le indicazioni di cui all'allegato III.

3. Se, in base ai risultati di un'emissione notificata ai sensi del titolo II o in base a motivi sostanziali, razionali e scientifici, il notificante, ritiene che l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto non comportino rischi per la salute umana e l'ambiente, può chiedere di essere esonerato dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'allegato III *B*.

4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati e sui risultati di emissioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM in precedenza o nello stesso contesto notificati o effettuati nella Comunità economica europea o al di fuori di essa.

5. Il notificante può fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purché questi abbiano espresso il proprio consenso per iscritto.

6. Ogni nuovo prodotto contenente lo stesso OGM o la stessa combinazione di OGM o costituito da essi e destinato ad un uso diverso deve essere notificato separatamente.

7. Il notificante può effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 13, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

8. Qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto per la salute umana o per l'ambiente, prima o dopo il provvedimento formale di assenso il notificante è tenuto, nel più breve tempo possibile:

a) a rivedere le informazioni e le condizioni specificate nel comma 2;

b) ad informare i Ministeri della sanità e dell'ambiente;

c) ad adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.

Art. 12.

1. Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'art. 11, il Ministero della sanità dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, la sottopone alla commissione di cui all'art. 7.

2. Il Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e valutando i rischi delle emissioni e le precauzioni raccomandate per un uso sicuro del prodotto.

3. All'istruttoria preliminare di cui al comma 2 partecipano esperti tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, il Ministero della sanità, in conformità del parere reso dalla commissione di cui all'art. 7 e valutate eventuali specifiche esigenze di prevenzione ambientale manifestate dal Ministero dell'ambiente:

a) o trasmette il fascicolo alla commissione delle Comunità europee con parere favorevole,

b) o informa il notificante che l'emissione progettata non è conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto e che quindi la notifica è respinta e l'immissione sul mercato non può essere effettuata.

5. Nel caso di cui al comma 4, lettera *a)*, il fascicolo trasmesso alla commissione delle Comunità europee comprende una sintesi della notifica, redatta secondo lo schema fissato dalla commissione stessa e una dichiarazione delle condizioni alle quali il Ministero della sanità propone di consentire l'immissione sul mercato del prodotto.

6. Il Ministero della sanità nel caso in cui accolga la richiesta del notificante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, di non conformarsi ad alcuni requisiti previsti nell'allegato III *B*, ne informa la commissione delle Comunità europee.

7. Il Ministero della sanità qualora riceva informazioni supplementari, come previsto dall'art. 11, comma 8, ne informa immediatamente la commissione delle Comunità europee e gli altri Stati membri.

8. Nel termine di novanta giorni non sono computati i periodi in cui il Ministero della sanità è in attesa delle informazioni supplementari richieste al notificante.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 8 il provvedimento di assenso si intende rifiutato.

Art. 13.

1. Se, entro sessanta giorni dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri a cura della commissione delle Comunità europee, non pervengono obiezioni, il Ministero della sanità può adottare provvedimento formale di assenso alla immissione sul mercato del prodotto e ne informa gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee.

2. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro sollevi una motivata obiezione e non venga raggiunto un accordo entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri, il Ministero della sanità provvede sulla notifica in conformità alla decisione adottata in sede comunitaria e ne informa gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee.

3. Il prodotto per il quale è stato dato l'assenso può essere immesso sul mercato e usato in tutto il territorio delle Comunità europee senza ulteriore notifica, purché siano rispettate le condizioni specifiche di uso, gli ambienti e le zone geografiche stabilite dall'assenso stesso

4. Gli utenti devono rispettare le condizioni di uso specificate nel provvedimento di assenso.

Art. 14.

1. I prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM possono essere immessi sul mercato soltanto se l'etichetta e l'imballaggio sono conformi a quanto specificato nel consenso scritto di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15

1. Fatti salvi i provvedimenti previsti dall'art. 16 non è consentito proibire, limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM, i quali siano conformi ai requisiti del presente decreto.

Art. 16.

1. Qualora sussistono motivi per ritenere che un prodotto immesso sul mercato in conformità del presente decreto costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente, il Ministro della sanità o il Ministro dell'ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente attribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitarne o di proibirne provvisoriamente l'uso e o la vendita sul territorio nazionale.

2. Il Ministro della sanità comunica immediatamente alla commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri la misura adottata indicandone i motivi.

3. Il Ministro competente adotta i provvedimenti resi necessari dalla decisione della commissione delle Comunità europee.

Art. 17.

1. Il Ministero della sanità invia alla commissione delle Comunità europee alla fine di ogni anno una relazione sul controllo dell'uso dei prodotti immessi sul mercato ai sensi del presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti. A tutela della riservatezza delle imprese e dei diritti di proprietà intellettuale chiunque ha accesso agli atti di notifica è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni contenute nelle notifiche la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione competitiva e quali siano le informazioni da considerare riservate. In tali casi deve essere fornita una giusitificazione verificabile.

3. Non possono considerarsi riservate le seguenti informazioni, se fornite conformemente agli articoli 5 e 11:

a) la descrizione dell'OGM o degli OGM, il nome e l'indirizzo del notificante, lo scopo dell'emissione e la località dell'emissione;

b) i metodi e i piani per la sorveglianza dell'OGM o degli OGM e per gli interventi di emergenza;

c) la valutazione degli effetti prevedibili, in particolare degli effetti patogeni e/o perturbatori dell'ambiente.

4. Il Ministero della sanità che ha ricevuto la notifica, previa consultazione del notificante, decide sentita la commissione di cui all'art. 7, quali informazioni debbano essere considerate riservate ed informa il notificante della sua decisione.

5. Se per qualsiasi motivo il notificante ritira la notifica va rispettata la riservatezza delle informazioni fornite.

6. Se in un momento successivo il notificante rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate ne informa il Ministero della sanità.

7. Le informazioni giudicate riservate possono essere comunicate solo alla commissione delle Comunità europee nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie che siano avviate al fine di controllare l'emissione deliberata di OGM, alle persone direttamente interessate in tali procedure.

Art. 19.

1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'art. 7 e nominati dal Ministero della sanità su designazione delle amministrazioni interessate.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 18.

Art. 20.

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'art. 19, svolti su incarico della commissione, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5 e 11 ed al funzionamento della commissione di cui all'art. 7 sono a carico degli utilizzatori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell'art. 19, sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

3. Gli utilizzatori provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Nei procedimenti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22.

1. Chi effettua un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica al Ministero della sanità è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'emissione è effettuata dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'assenso ovvero con assenso rifiutato o revocato ovvero in violazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione o la cessazione dell'emissione ovvero prescrivono modifiche alle condizioni dell'emissione, il responsabile è punito con la pena da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni successiva emissione dello stesso OGM o di una combinazione di OGM nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 5.

4. Chi nelle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

5. Chi, nei casi previsti dall'art. 5, comma 6, non comunica al Ministero della sanità nel più breve tempo possibile, le informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie ivi previste, è punito, nel primo caso, con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni, nel secondo, alla pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

6. Chi, nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, non comunica al Ministero della sanità, all'esito di ciascuna emissione, la valutazione dei suoi effetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 50 milioni.

Art. 23.

1. Il fabbricante o l'importatore che immette per la prima volta sul mercato un OGM od una combinazione di OGM ovvero li include per la prima volta in un prodotto senza aver provveduto alla preventiva notifica al Ministero della sanità è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Nel caso previsto dal comma 1 se l'immissione sul mercato o l'inclusione in un prodotto per la prima volta avvengono dopo la notifica ma prima del rilascio dell'assenso, ovvero in caso di rifiuto o di revoca del provvedimento di assenso la pena è dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 6.

4. Il fabbricante o l'importatore che non rispettino le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso, ivi comprese quelle sull'etichettatura o l'imballaggio di cui all'art. 14, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

5. I soggetti di cui al comma 1 che effettuino l'emissione deliberata in difetto del provvedimento di assenso o in caso di rifiuto o di revoca del medesimo provvedimento sono puniti con la stessa pena prevista dal comma 2 dell'art. 22.

6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuino l'emissione deliberata violando le prescrizioni indicate nel provvedimento di assenso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 dell'art. 22.

7. I soggetti di cui al comma 1 che, nei casi previsti dall'art. 11, comma 8, non comunicano al Ministero della sanità, nel più breve tempo possibile, le informazioni prescritte ovvero non adottano, nello stesso termine le misure necessarie ivi previste sono puniti, nel primo caso con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni; nel secondo, alla pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

8. Gli utenti del prodotto, immesso sul mercato ai sensi dell'art. 13, che non rispettano le condizioni specifiche di uso, gli ambienti, le aree geografiche e le altre condizioni specifiche nel provvedimento di assenso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire 12 milioni.

9. Chi non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 16 a tutela della salute umana o dell'ambiente, che limitano ovvero vietano l'uso e/o la vendita dei prodotti previsti dal presente decreto è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

Art. 24.

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 22 e 23 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM ovvero nell'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi oppure nelle successive emissioni dei medesimi prodotti cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro della sanità*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO I A

TECNICHE MENZIONATE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1

PARTE 1

Teniche di modificazione genetica di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), p. 1, in particolare:

1) tecniche di DNA ricombinante che utilizzano sistemi vettore previsti precedentemente dalla raccomandazione 82/472/CEE del Consiglio (*);

2) tecniche che ricorrono all'introduzione diretta in un organismo di materiale genetico preparato al di fuori dello stesso, comprese la microiniezione, la macroiniezione e la microincapsulazione;

3) tecniche di fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) o di ibridazione che producono cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico, mediante la fusione di due o più cellule con metodi non presenti in natura.

(*) G.U. n. L 213 del 21 luglio 1982, pag. 15.

PARTE 2

Tecniche di cui all'articolo 3, comma 1 lett. b), p. 2) che non sono considerate tecniche di modificazione genetica, se non comportano il ricorso a molecole di DNA ricombinante o a OGM:

1) fecondazione in vitro;

2) coniugazione, trasduzione, trasformazione o qualsiasi altro processo naturale;

3) induzione della poliploidia.

ALLEGATO I B

TECNICHE MENZIONATE NELL'ARTICOLO 4, COMMA 2

Le tecniche di modificazione genetica che devono essere escluse dal campo d'applicazione del presente decreto, se non comportano l'uso di OGM come organismi riceventi o parentali sono:

1) la mutagenesi;

2) la fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) di cellule di piante, quando gli organismi risultanti possono anche essere prodotti con metodi di riproduzione tradizionali.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA

La notifica di una emissione deliberata di cui all'articolo 5 e per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 11 deve contenere le informazioni sottoindicate.

Non tutte le informazioni indicate sono necessariamente richieste per ogni caso; pertanto le singole notifiche conterranno soltanto le informazioni sui problemi specifici delle singole situazioni. In ogni caso, se non è tecnicamente possibile o se non sembra necessario fornire un'informazione, deve esserne specificato il motivo.

Le risposte a ciascun gruppo di informazioni richieste devono essere sufficientemente particolareggiate in rapporto alla natura e alla dimensione dell'emissione proposta.

Il fascicolo deve contenere anche una descrizione dei metodi utilizzati o il riferimento a metodi standardizzati o internazionalmente riconosciuti, nonché il nome dell'ente o degli enti responsabili dell'esecuzione degli studi.

I. INFORMAZIONI GENERALI.

A. Nome e indirizzo del notificante

B. Informazione sul personale e sulla sua formazione:

1. Nome della o delle persone responsabili della progettazione ed esecuzione dell'emissione, comprese quelle responsabili della supervisione, del controllo e della sicurezza, in particolare nome e qualifiche del responsabile scientifico.
2. Informazione sulla formazione e sulle qualifiche del personale che interviene nel processo dell'emissione.

II. INFORMAZIONI SULL'OGM.

A. Caratteristiche: a) dell'organismo o degli organismi donatori; b) dell'organismo ricevente; c) (se del caso) dell'organismo o degli organismi parentali:

1. Nome scientifico.
2. Tassonomia.
3. Altri nomi (nome comune, nome del ceppo, della cultivar, ecc...).
4. Marcatori fenotipici e genotipici.
5. Grado di correlazione (tassonomia) di parentela tra organismi donatore e ricevente o tra organismi parentali.
6. Descrizione delle tecniche di indentificazione e rilevazione.
7. Sensibilità, affidabilità (in termini quantitativi) e specificità delle tecniche di rilevazione e di identificazione.
8. Descrizione della distribuzione geografica e dell'habitat naturale dell'organismo, ivi comprese le informazioni sui predatori naturali, sulle prede, sui parassiti, sugli organismi in competizione e sui simbionti e ospiti.
9. Potenzialità di trasferimento e di scambio genetico con altri organismi.
10. Verifica della stabilità genetica dell'organismo e dei fattori che la influenzano.
11. Caratteristiche patologiche, ecologiche e fisiologiche:
    - *a*) classificazione del rischio secondo le vigenti norme comunitarie per la protezione della salute dell'uomo e/o dell'ambiente;
    - *b*) tempo di generazione negli ecosistemi naturali, ciclo riproduttivo sessuato o asessuato;
    - *c*) informazioni sulla sopravvivenza, inclusa la stagionalità e la capacità di formare strutture di sopravvivenza, come: semi, spore e sclerozi;
    - *d*) patogenicità: infettività, tossicità, virulenza, allergenicità, attività come vettore di agenti patogeni, eventuali vettori, gamma di possibili ospiti ivi compresi gli organismi non bersaglio. Eventuale attivazione di virus latenti (provirus), capacità di colonizzare altri organismi;
    - *e*) resistenza agli antibiotici e potenziale uso di questi antibiotici nell'uomo e negli animali domestici per profilassi e terapia;
    - *f*) coinvolgimento in processi naturali: produzione primaria, ricambio nutritivo, decomposizione di materia organica, respirazione, etc.
12. Natura dei vettori endogeni:
    - *a*) sequenza;
    - *b*) frequenza di mobilità;
    - *c*) specificità;
    - *d*) presenza di geni conferenti resistenza.
13. Storia di precedenti modificazioni genetiche.

B. Caratteristiche del vettore:

1. Natura e fonte del vettore.
2. Sequenza di trasposoni, vettori e altri segmenti genetici non codificanti usati per costruire l'OGM, e a fare in modo che il vettore e l'inserto introdotti funzionino nell'OGM.
3. Frequenza di mobilità del vettore inserito e/o capacità di trasferimento genetico e metodi di determinazione.
4. Informazione sulla precisione con cui il vettore viene limitato al DNA richiesto per svolgere la funzione voluta.

C. Caratteristiche dell'organismo modificato:

1. Informazioni relative alla modificazione genetica:

a) Metodi per la modificazione.

b) Metodi usati per costruire e introdurre lo o gli inserti nel ricevente o per eliminare una sequenza

c) Descrizione dell'inserto e/o della costruzione del vettore.

d) Assenza di sequenze incognite nell'inserto e informazioni sulla precisione con cui la sequenza inserita viene limitata al DNA richiesto per svolgere la funzione voluta.

e) Sequenza, identità funzionale e localizzazione del o dei segmenti di acido nucleico modificati/inseriti/eliminati, con particolare riferimento a sequenze nocive note.

2. Informazione sull'OGM finale:

a) Descrizione dei caratteri genetici o fenotipici e, in particolare, di nuovi caratteri che possono o non possono manifestarsi.

b) Struttura e quantità di acido nucleico del vettore e/o donatore che rimane nella costruzione finale dell'organismo modificato.

c) Stabilità dell'organismo in termini di caratteri genetici.

d) Ritmo e livello di espressione del nuovo materiale genetico. Metodo e sensibilità della misurazione.

e) Attività della (e) proteina (e) espressa (e).

f) Descrizione del metodo di identificazione e delle tecniche di rilevazione, comprese le tecniche di identificazione e di rilevazione delle sequenze dei vettori inseriti.

g) Sensibilità, affidabilità (in termini quantitativi) e specificità delle tecniche di rilevazione e identificazione.

h) Storia delle precedenti emissioni o utilizzazioni dell'OGM.

i) Considerazioni sanitarie:

1) effetti tossici o allergenici di OGM non vitali e/o dei loro prodotti metabolici;
2) pericolosità dei prodotti;
3) confronto dell'organismo modificato con l'organismo donatore, ricevente o (se del caso) parentale, per quanto riguarda la patogenicità;
4) capacità di colonizzazione;
5) se l'organismo è patogeno per esseri umani immunocompetenti:

— malattie causate e meccanismo di patogenicità, comprese invasività e virulenza,
— trasmissibilità,
— dose infettiva,
— gamma di organismi ospiti e sue possibili variazioni,
— possibilità di sopravvivenza al di fuori dell'ospite umano,
— presenza di vettori o mezzi di disseminazione,
— stabilità biologica,
— caratteristiche di resistenza agli antibiotici,
— allergenicità,
— disponibilità di terapie appropriate.

III. Informazioni sulle condizioni in cui avviene l'emissione deliberata e sull'ambiente ricevente.

A. Informazione sull'emissione:

1. Descrizione dell'emissione deliberata progettata, compreso lo o gli scopi e i prodotti previsti.

2. Date previste dell'emissione e previsto calendario dell'esperimento, comprese la frequenza e la durata delle emissioni.

3. Preparazione della zona prima dell'emissione.

4. Superficie della zona.

5. Metodo o metodi impiegati per l'emissione.

6. Quantità di OGM da emettere.

7. Perturbazione della zona (tipo e metodo di coltivazione, attività minerarie, irrigazione, altre attività).

8. Metodi di protezione dei lavoratori durante l'emissione.

9. Trattamento della zona dopo l'emissione.

10. Tecniche previste per eliminare o rendere inattivi lo o gli OGM alla fine dell'esperimento.

11. Informazioni e risultati di precedenti emissioni degli OGM, specialmente se fatte su scala diversa e in ecosistemi differenti.

B. Informazioni sull'ambiente (zona d'emissione e ambiente circostante):

1. Localizzazione geografica e coordinate della o delle zone (in caso di notifica ai sensi della parte C per zone di emissione si intendono le località previste per l'uso del prodotto).

2. Vicinanza fisica o biologica a persone e a importanti siti floro-faunistici.

3. Vicinanza a significativi biotopi o località protette.

4. Entità della popolazione locale.

5. Attività economiche delle popolazioni locali basate sulle risorse naturali della località.

6. Distanza dalle più vicine località protette per l'acqua potabile e/o altri scopi ambientali.

7. Caratteristiche climatiche della o delle regioni interessate.

8. Caratteristiche geografiche, geologiche e pedologiche.

9. Flora e fauna, ivi comprese colture, bestiame d'allevamento e specie migratorie.

10. Descrizione degli ecosistemi, bersaglio o meno, che possono essere colpiti.

11. Confronto dell'habitat naturale dell'organismo ricevente con la zona proposta per l'emissione.

12. Eventuali programmi conosciuti di sviluppi o modifiche dell'uso del territorio nella regione che possono influenzare l'impatto ambientale dell'emissione.

IV. Informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente.

A. Caratteristiche che influenzano la sopravvivenza, la moltiplicazione e la dispersione:

1. Caratteristiche biologiche che influenzano la sopravvivenza, la moltiplicazione e la disseminazione.

2. Condizioni ambientali note o previste che possono influenzare la sopravvivenza, la moltiplicazione e la dispersione (vento, acqua, suolo, temperatura, ph, etc.).

3. Sensibilità ad agenti specifici.

B. Interazioni con l'ambiente:

1. Habitat prevedibile degli OGM.

2. Studi del comportamento, delle caratteristiche e dell'impatto ecologico degli OGM in ambienti naturali simulati, come microcosmi, stanze di crescita, serre.

3. Capacità di trasferimento genetico:

a) trasferimento, dopo l'emissione, di materiale genetico degli OGM ad organismi negli ecosistemi coinvolti;

b) trasferimento, dopo l'emissione, di materiale genetico da organismi indigeni agli OGM.

4. Probabilità di selezione, dopo l'emissione, che comporti la manifestazione di caratteri imprevisti e/o indesiderabili nell'organismo modificato.

5. Metodi applicati per garantire e verificare la stabilità genetica. Descrizione dei caratteri genetici che possono impedire o ridurre al minimo la dispersione di materiale genetico. Metodi di verifica della stabilità genetica.

6. Vie di disseminazione biologica, interazione note o potenziali con l'agente di disseminazione, incluse inalazione, ingestione, contatto di superficie, annidamento, etc.

7. Descrizione di ecosistemi in cui gli OGM possono essere disseminati.

C. Impatto ambientale potenziale.

1. Possibilità di incremento eccessivo della popolazione nell'ambiente.

2. Maggiore competività degli OGM rispetto allo o agli organismi riceventi o parentali non modificati.

3. Individuazione e descrizione degli organismi bersaglio.

4. Meccanismo previsto e osservato di interazione tra gli OGM emessi e l'organismo bersaglio.

5. Individuazione e descrizione di organismi non bersaglio che possono essere colpiti involontariamente.

6. Probabilità di variazioni, dopo l'emissione, delle interazioni biologiche o della gamma di ospiti.

7. Effetti noti o previsti sugli organismi non bersaglio presenti nell'ambiente, impatto sui livelli di popolazione degli organismi competitori, prede, ospiti, simbionti, predatori, parassiti e patogeni.

8. Coinvolgimento noto o previsto in processi biogeochimici.

9. Altre interazioni con l'ambiente potenzialmente significative.

V. INFORMAZIONI SUI PIANI DI SORVEGLIANZA, DI CONTROLLO E DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E SUI PIANI DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA.

A. Tecniche di sorveglianza.

1. Metodi per rintracciare gli OGM e per controllarne gli effetti.

2. Specificità (per individuare gli OGM e distinguerli dagli organismi donatori, riceventi o, se del caso, parentali), sensibilità e affidabilità delle tecniche di controllo.

3. Tecniche per rilevare in altri organismi il trasferimento del materiale genetico donato.

4. Durata e frequenza del controllo.

B. Controllo dell'emissione.

1. Metodi e procedure per evitare e/o ridurre al minimo la diffusione degli OGM al di fuori della zona d'emissione o della località designata per l'uso.

2. Metodi e procedure per proteggere la zona dell'intrusione di persone non autorizzate.

3. Metodi e procedure per impedire che altri organismi penetrino nella zona.

C. Trattamento dei rifiuti.

1. Tipi di rifiuti prodotti.
2. Volumi di rifiuti previsti.
3. Eventuali rischi.
4. Descrizione del trattamento previsto.

D. Piani di intervento in caso di emergenza.

1. Metodi e procedure per controllare gli OGM in caso di diffusione non prevista.
2. Metodi di decontaminazione delle aree colpite, per esempio eliminazione degli OGM.
3. Metodi di eliminazione o di disinfezione per piante, animali, terreni, ecc. che sono stati esposti durante e dopo la diffusione.
4. Metodi per l'isolamento della zona colpita dalla diffusione.
5. Piani per la protezione della salute umana e dell'ambiente in caso di manifestazioni di effetti non desiderabili.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA DI IMMISSIONE SUL MERCATO

A. Nella notifica relativa all'immissione sul mercato di un prodotto devono essere fornite le seguenti informazioni in aggiunta a quelle specificate nell'allegato II:

1. Nome del prodotto e nome degli OGM ivi contenuti.
2. Nome del produttore o del distributore e indirizzo nelle Comunità europee;
3. Specificità del prodotto, esatte modalità d'uso ivi compreso, se del caso, il tipo di ambiente e/o la zona geografica della Comunità economica europea per la quale è adatto il prodotto.
4. Tipo di uso previsto: industriale, agricolo e commerciale specializzato, destinazione al consumo da parte del pubblico in generale.

B. Le seguenti informazioni devono essere fornite, se del caso, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato III *A*, ai sensi dell'articolo 11 del decreto:

1. Misure di emergenza in caso di emissione accidentale o di uso improprio.
2. Istruzioni o raccomandazioni per l'uso e l'immagazzinamento.
3. Produzione e/o importazione previste nella Comunità europea.
4. Imballaggio proposto. L'imballaggio deve essere atto ad evitare emissioni non intenzionali degli OGM durante l'immagazzinamento o in fasi ulteriori.
5. Etichettatura proposta. L'etichetta deve comprendere, almeno in sintesi, le informazioni di cui ai punti A1, A2, A3, B1 e B2.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0137

DECRETO-LEGGE 3 marzo 1993, n. 93.

Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:

a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;

b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;

c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

d) controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;

f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalle Comunità europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa;

g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunità europee:

h) partita: una quantità di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;

i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonché alle condizioni previste dall'art. 34

1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;

2) taluni prodotti vegetali;

3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;

4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.

Capo II

CONTROLLI VETERINARI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI DA PAESI TERZI

Art. 3.

1. Gli importatori comunicano, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali provenienti dai Paesi terzi saranno presentati, la quantità e la specie degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.

2. Gli animali sono avviati direttamente sotto vincolo doganale al posto d'ispezione frontaliero o ad una stazione di quarantena nei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*.

3. Gli animali possono lasciare tale posto o stazione soltanto:

a) quando sia fornita la prova sotto forma di certificato previsto all'art. 7 o all'art. 8 che gli animali

hanno subito con esito favorevole i controlli veterinari eseguiti conformemente all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) quando le spese per i controlli veterinari di cui all'art. 4 sono state pagate ed è stata costituita una cauzione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali altre spese se ricorrono i casi previsti dall'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 6, nonché all'art. 11, comma 4.

4. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica solo previo accertamento che sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta le disposizioni emanate in materia dalla Comunità economica europea nei successivi articoli denominata «Comunità».

Art. 4.

1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:

a) l'origine degli animali;

b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, o di animali che hanno formato oggetto di requisiti specifici riconosciuti con decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;

c) che le dichiarazioni figuranti sui certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;

d) che la partita non sia stata oggetto di rifiuto da altro posto di ispezione frontaliero.

2. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero deve procedere al controllo fisico degli animali; detto controllo, in particolare deve comprendere:

a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani; con provvedimento del Ministro della sanità, adottato in conformità alle disposizioni comunitarie, sono individuate le categorie e le specie animali per le quali in determinate condizioni si può derogare dal principio dell'esame clinico individuale;

b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero o disposti dal Ministaro della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;

c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;

d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

3. Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunità il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata da esso.

4. Il responsabile del posto d'ispezione frontaliero può avvalersi per la esecuzione dei controlli documentali e d'identità del personale tecnico del proprio ufficio.

5. In deroga ai commi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in aeroporto del territorio comunitario di cui all' allegato I, il controllo d'identità ed il controllo fisico possono essere effettuati nel porto o aeroporto di destinazione a condizione che questi ultimi dispongano del posto d'ispezione frontaliero e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha proceduto al controllo documentale informa tempestivamente del passaggio degli animali il veterinario del posto d'ispezione frontaliero di destinazione.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario senza indennizzo da parto dello Stato.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto dispone le modalità di applicazione del presente articolo, comprese, se necessarie quelle relative alla formazione ed alla qualificazione del personale di assistenza, conformandosi alle eventuali disposizioni comunitarie in materia.

Art. 5.

1. L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I è vietata quando dai controlli risulta che:

a) gli animali delle specie di cui all'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo non compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate ovvero in provenienza dal quale le importazioni sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

b) gli animali diversi da quelli di cui alla lettera *a)* non soddisfano i requisiti prescritti dalle norme veterinarie italiane sulla importazione, nel caso che gli animali siano destinati all'Italia, o, se destinati ad un altro Stato membro, dalle disposizioni di tale Stato membro;

c) gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa o presentano un rischio per la salute umana o animale o per qualunque altra ragione prevista dalla regolamentazione comunitaria;

d) il Paese terzo esportatore non ha rispettato le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

e) gli animali non sono idonei a proseguire il viaggio;

f) il certificato o documento veterinario che accompagna gli animali non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, ai requisiti previsti dalle norme nazionali.

Art. 6.

1. I posti di ispezione frontalieri per gli animali sono quelli riconosciuti dalla Comunità europea, di seguito denominata «Comunità», ed il cui elenco viene pubblicato dalla Commissione delle Comunità Europee, in prosieguo denominata «Commissione», nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, nonché degli eventuali aggiornamenti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985.

Art. 7.

1. Per gli animali di cui all'allegato *A*, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che abbiano superato favorevolmente i controlli veterinari in un posto d'ispezione frontaliero nazionale e destinati ad essere immessi sul mercato del territorio di un altro Stato membro, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati e accompagnati dal documento di identificazione previsto dalle norme in materia:

a) fornisce all'interessato una o, in caso di frazionamento della partita, più copie, ognuna autenticata, dei certificati originali relativi agli animali; la durata di validità di queste copie è limitata a dieci giorni;

b) rilascia un certificato conforme al modello elaborato dalla Commissione, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi eseguiti e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio o i termini entro i quali i risultati sono attesi;

c) conserva il certificato o i certificati originali agli atti.

2. Gli scambi degli animali di cui al comma 1, ammessi nel territorio comunitario sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; in particolare, nel caso che gli animali sono destinati ad altro Stato membro, nell'informazione fornita dall'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione, deve essere precisato:

a) se gli animali sono destinati ad una regione o Stato con esigenze specifiche;

b) se sono stati effettuati dei prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero.

Art. 8.

1. Gli animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, presentati ad un posto d'ispezione frontaliero italiano, sono sottoposti ai seguenti controlli veterinari:

a) se destinati al territorio nazionale, a tutti i controlli previsti all'art. 4;

b) se destinati ad un altro Stato membro, con il quale è intervenuto un preventivo accordo veterinario, possono:

1) essere sottoposti a tutti i controlli veterinari previsti dall'art. 4, presso lo stesso posto d'ispezione frontaliero;

2) essere sottoposti ai soli controlli di cui all'art. 14, comma 1.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, punto 2), gli animali devono essere inviati in veicoli sigillati allo Stato membro di destinazione per l'effettuazione dei controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 2, dopo che il veterinario del posto d'ispezione frontaliero abbia:

a) indicato sulle copie o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originari, il passaggio ed i controlli effettuati;

b) comunicato tempestivamente l'arrivo degli animali all'autorità veterinaria del luogo di destinazione ed eventualmente a quelle degli Stati di transito;

c) autorizzato l'autorità doganale a consentire l'uscita degli animali dal posto d'ispezione frontaliero in deroga a quanto stabilito all'art. 3, comma 3.

3. Per gli animali destinati alla macellazione si applica il disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 1).

4. I casi in cui ci si è avvalsi degli accordi di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 2), sono comunicati, a cura del Ministero della sanità, alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente della Commissione.

5. Gli animali compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ma provenienti da un Paese terzo per il quale non sono state ancora stabilite le condizioni uniformi di polizia veterinaria, sono importati alle seguenti condizioni:

a) abbiano soggiornato nel Paese terzo speditore almeno per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

b) siano sottoposti ai controlli previsti dall'art. 4, e possono lasciare il posto di ispezione frontaliero soltanto se dai controlli risulti che l'animale o la partita di animali soddisfi:

1) per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunità, ai requisiti e alle condizioni di polizia sanitaria fissati dalla stessa Comunità.

2) per quanto riguarda una o più determinate malattie, alle condizioni di equivalenza riconosciute dalla Comunità;

c) che rispondano alle garanzie complementari di polizia veterinaria fissate conformemente alle disposizioni comunitarie qualora siano destinati ad essere immessi sul territorio nazionale o di un altro Stato membro per il quale siano state riconosciute tali garanzie;

d) siano inoltrati dal posto d'ispezione frontaliero verso il macello di destinazione, se si tratta di animali destinati alla macellazione o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione, o da acquacoltura.

6. Se dai controlli previsti ai commi 1 e 5, risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfa i requisiti ivi previsti, essi non possono lasciare il posto di ispezione frontaliero o la stazione di quarantena ed è applicabile l'art. 11.

7. Qualora gli animali di cui al comma 1 non sono destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 e in particolare, quelle relative al rilascio del certificato.

8. Nel luogo di destinazione gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza del servizio veterinario ufficiale e possono essere ammessi agli scambi intracomunitari trascorso il periodo di osservazione stabilito dalla Comunità.

9. Gli animali destinati alla macellazione sono soggetti nel macello di destinazione alle norme comunitarie relative alla specie in questione.

Art. 9.

1. Il transito sul territorio nazionale degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo è autorizzato dal Ministero della sanità a condizione che:

a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'art. 4;

b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegni a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;

c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorità competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;

d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.

2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero consente il transito a condizione che i controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 2, lettera *a)*, eventualmente effettuati se necessario in una stazione di quarantena, abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondono ai requisiti del presente capo e, se si tratta di animali di cui all'allegato *B*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunità; il veterinario di confine dà immediata comunicazione del transito autorizzato, con il sistema di scambio di informazioni, alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e al posto frontaliero di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio nazionale.

3. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Art. 10.

1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale, prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento degli animali vivi, tali operazioni, se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, possono avvenire:

a) in una stazione di quarantena situata nel Paese riconosciuta dalla Comunità;

b) in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità rispondente ai requisiti di cui all'allegato *B*;

c) nell'azienda di destinazione.

2. Sono fatte salve le garanzie particolari per il trasporto degli animali tra stazioni di quarantena, aziende di origine e di destinazione e posti di ispezione frontalieri nonché le stazioni di quarantena eventualmente stabilite dalla Comunità.

3. Qualora il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero decida la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato il controllo:

a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze;

b) nell'azienda di destinazione;

c) in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.

4. Le stazioni di quarantena sono quelle riconosciute dalla Comunità, sia in ordine alle condizioni generali, sia in quelle particolari di riconoscimento delle varie specie animali; il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità dei suoi eventuali aggiornamenti.

5. Le disposizioni comunitarie concernenti le garanzie particolari previste al comma 2 e le condizioni generali particolari previste dal comma 4 non si applicano alle stazioni di quarantena riservate agli animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Art. 11.

1. Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che è stata commessa una irregolarità, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:

a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e se necessario, le cure da fornire loro;

b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;

c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso:

1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate;

2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta;

3) comunica al Ministero della sanità la natura e la periodicità delle infrazioni constatate.

2. Se è impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero:

a) può, previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni relative al controllo della utilizzazione dei prodotti ottenuti o prescrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale.

3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanità che ne informa la Commissione.

4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.

Art. 12.

1. Il Ministro della sanità adotta le disposizioni conformi a quelle comunitarie concernenti le regole applicabili all'importazione di animali da macello destinati al consumo locale nonché alla importazione di animali da allevamento e da produzione in determinati parti del territorio comunitario per tener conto dei vincoli naturali e specifici di tale territorio.

Art. 13.

1. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7, comma 2, l'identificazione e la registrazione prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario, dopo il periodo di osservazione di cui all'art. 8, comma 8, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta, in conformità a disposizioni comunitarie, le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello nonché eventuali modalità di applicazione del presente articolo.

3. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.

Art. 14.

1. Per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 8 è dovuto un contributo sanitario all'importazione degli animali di cui al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce, tenuto conto del costo dei servizi resi, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di riscossione.

3. Eventuali disposizioni emanate dalla Commissione in materia di determinazione del contributo previsto al comma 1 sono applicate con decreto del Ministro della sanità.

Art. 15.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone in conformità a disposizioni comunitarie una frequenza ridotta dei controlli di identità ed eventualmente anche dei controlli fisici previsti dal presente decreto.

Art. 16.

1. Le decisioni adottate dalle autorità sanitarie competenti, in applicazione del presente decreto, sono comunicate con l'indicazione dei motivi all'importatore o al suo mandatario.

2. È facoltà dell'importatore o del suo mandatario di richiedere che le decisioni di cui al comma 1, gli siano notificate per iscritto con l'indicazione delle modalità per l'eventuale ricorso.

3. Fatte salve le disposizioni del presente capo, in caso di sospetto dell'inosservanza di norme comunitarie o nazionali o di dubbi sulla identità di uno o più animali della partita, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità che dispone per l'esecuzione dei controlli veterinari ritenuti opportuni.

Art. 17.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera italiana per essere destinati ad altro Stato membro della Comunità gli animali indicati nell'art. 5, in violazione delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'importazione di animali in violazione delle condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la destinazione ad uno Stato membro della Comunità, inizialmente dichiarata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

Capo III

CONTROLLI VETERINARI ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI

Art. 18.

1. L'autorità doganale consente l'immissione in consumo nel territorio comunitario di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, solo quando sia stata fornita la prova che:

a) i controlli di cui agli articoli 19, 22 e 25 sono stati effettuati con esito favorevole;

b) sono state pagate le spese per i controlli veterinari ed è stata depositata una cauzione per coprire eventuali spese aggiuntive relative alla rispedizione dei prodotti, o alla loro distruzione o alla loro utilizzazione per scopi diversi.

2. La prova di cui al comma 1, lettera *a)*, consiste in un certificato conforme al modello approvato dalla Comunità e, in attesa di tale approvazione, nel modello n. 9 di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454.

Art. 19.

1. Ciascuna partita di prodotti è sottoposta ad un controllo documentale ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificare:

a) la loro origine;

b) la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria;

c) che le indicazioni che recano corrispondono alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;

d) che i prodotti non sono stati respinti da altro posto di ispezione frontaliero.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal personale veterinario nel posto d'ispezione frontaliero oppure in uno dei punti di passaggio autorizzati dal Ministero della sanità il cui elenco è notificato alla Commissione.

Art. 20.

1. L'introduzione dei prodotti nel territorio comunitario è vietata quando dai controlli veterinari risulti che:

a) se trattasi di prodotti per i quali la normativa che disciplina le importazioni è armonizzata, provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo non compreso nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria o dai Paesi dai quali le importazioni sono vietate a seguito di decisioni comunitarie.

b) in mancanza di norme armonizzate, non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni veterinarie nazionali sull'importazione;

c) il certificato o il documento veterinario che li accompagna non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, a quelli previsti dalla normativa nazionale.

Art. 21.

1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantità e la natura dei prodotti stessi nonché il giorno previsto per il loro arrivo.

2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione o l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi:

a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o, ad una regione con esigenze specifiche;

b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;

c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini particolari.

3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Art. 22.

1. Per l'ammissione in una zona franca o in un deposito franco, quali sono definiti all'art. 1, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 2504/88, l'autorità doganale vigila a che i prodotti siano assoggettati ad un controllo documentale e ad una verifica attraverso semplice ispezione visiva di concordanza tra documentazione e merce; in caso di sospetto, l'autorità doganale richiede l'intervento del veterinario del posto frontaliero veterinario più vicino al fine di procedere anche al controllo di identità e al controllo materiale; i prodotti, che escono da una zona franca o da un deposito franco sono immessi al consumo nel territorio comunitario previo assoggettamento ai controlli veterinari previsti dal presente decreto.

Art. 23.

1. Il Ministro della sanità, sulla base di linee direttrici che saranno fissate dalla Comunità, individua i depositi doganali e i depositi in temporanea custodia nei quali i prodotti possono essere immessi e stabilisce il tipo di controllo veterinario da effettuare all'entrata e all'uscita dei prodotti stessi; l'elenco di detti depositi e i successivi aggiornamenti nonché il tipo di controllo veterinario, sono comunicati alla Commissione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante l'immagazzinamento nei depositi, i prodotti sono tenuti sotto sorveglianza doganale e, prima di essere immessi in libera pratica, sono sottoposti ai controlli veterinari previsti all'art. 25, comma 2, se si tratta dei prodotti i cui scambi hanno formato oggetto di armonizzazione comunitaria, all'art. 28, in caso contrario.

3. In caso di frazionamento della partita i prodotti che escono dal deposito devono essere accompagnati:

a) dal certificato previsto dall'art. 18, comma 2, compilato dal veterinario ufficiale sulla base dei certificati che accompagnano gli invii di prodotti al momento dello stoccaggio e che precisano l'origine dei prodotti;

b) dalla copia dei certificati originali conformemente all'art. 28, comma 4, lettera *b)*, punto 3).

4. Le spese dei controlli veterinari previsti dal presente articolo sono a carico dell'operatore che ha chiesto la collocazione in deposito doganale o in deposito temporaneo.

5. Prima dell'immissione nel deposito il veterinario ufficiale si accerta che:

a) siano state versate le somme per le spese di cui al comma 4;

b) sia stata costituita una cauzione con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali spese connesse alla rispedizione, distruzione, utilizzazione del prodotto a scopi diversi.

Art. 24.

1. Il Ministero della sanità, fatte salve le misure di salvaguardia previste all'art. 35, può consentire l'introduzione in una zona franca dei prodotti che non soddisfano i requisiti prescritti purché:

a) vi sia corrispondenza tra il quantitivo dei prodotti e le partite ed i documenti d'accompagnamento;

b) i prodotti in questione siano successivamente rispediti in un Paese terzo in regime di transito;

c) i prodotti in questione siano immagazzinati in modo da essere separati da quelli destinati ad essere immessi al consumo nel territorio comunitario.

Art. 25.

1. I prodotti, i cui scambi sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'allegato *A*, parte I, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono:

a) se presentati ad un posto d'ispezione frontaliero, essere sottoposti immediatamente al controllo di cui all'art. 19, comma 1, nonché ai controlli previsti al comma 2 del presente articolo;

b) se presentati ad un punto di passaggio previsto dall'art. 19, comma 2, oppure se i prodotti provengono da un deposito, essere immediatamente inoltrati, sotto sorveglianza doganale, verso il posto di ispezione frontaliero più vicino, dove il veterinario ufficiale deve:

1) accertarsi che i controlli previsti all'art. 19 comma 1, sono stati effettuati in modo soddisfacente;

2) procedere ai controlli previsti al comma 2 del presente articolo.

2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, eventualmente assistito da personale qualificato, posto sotto la sua responsabilità, procede:

a) ad un controllo materiale di ciascuna partita in base ad un campione rappresantativo della stessa, per accertarsi che i prodotti si trovino sempre in uno stato conforme alla destinazione prevista dal certificato o documento che li accompagna;

b) agli esami di laboratorio che devono essere effettuati *in loco;*

c) al prelievo di campioni ufficiali, da far analizzare al più presto, per la ricerca di residui o agenti patogeni.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, adotta le disposizioni concernenti le modalità di controllo previste ai commi 1 e 2 in conformità a quelle emanate dalla Commissione.

4. In deroga al comma 2, i prodotti introdotti in un porto o in aeroporto di un territorio della Comunità possono essere sottoposti a controllo nel porto o nell'aeroporto di destinazione purché questo sia compreso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e che i prodotti siano trasportati, a seconda dei casi, per via marittima o aerea.

Art. 26.

1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono quelli riconosciuti dalla Comunità e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 nonché degli eventuali aggiornamenti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Si applica l'art. 6, comma 3.

Art. 27.

1. Per i prodotti di cui all'allegato *A*, parte I, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, destinati ad essere immessi al consumo nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato i controlli previsti dall'art. 25, comma 2, dell'ufficio veterinario del posto d'ispezione frontaliero:

a) fornisce agli interessati uno o, in caso di frazionamento della partita, più copie autenticate dei certificati originari relativi ai prodotti;

b) rilascia un certificato conforme al modello di cui all'art. 18, comma 2, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 25 sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi effettuati e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio;

c) conserva agli atti il certificato o i certificati originari.

2. Gli scambi dei prodotti di cui agli allegati *A*, parte I, e *B*, parte I, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono effettuati conformemente alle norme fissate dal decreto, in particolare quelle del capo II.

Art. 28.

1. Per i prodotti non ancora disciplinati da norme armonizzate presentati ad un posto di ispezione frontaliero italiano con destinazione ad un altro Stato membro che ne ha autorizzato l'immissione sul proprio territorio, il veterinario del posto di ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita ai controlli previsti all'art. 19, e in particolare:

a) verifica la conformità di prodotti in questione alla normativa dello Stato membro di destinazione, effettuando i controlli di cui all'art. 25, comma 1;

b) oppure, ove sia intervenuto un apposito accordo con lo Stato membro, di destinazione e eventualmente con lo Stato o gli Stati membri di transito, provvede ad inoltrare i prodotti sotto controllo doganale sino al luogo di destinazione, per il completamento dei controlli veterinari.

2. Il Ministero della sanità informa i componenti del Comitato veterinario permanente presso la Commissione del regime fissato in applicazione del comma 1.

3. Nel caso previsto al comma 1, lettera *a)* si applica l'art. 29.

4. Negli accordi di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere previsto che:

a) il controllo documentale e di identità ed il controllo materiale siano effettuati in un posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro di destinazione;

b) le autorità competenti che effettuano il controllo documentale e, il controllo d'identità devono:

1) segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo;

2) indicare il suddetto passaggio sulla copia o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originali;

3) conservare agli atti il certificato o i certificati originali relativi ai prodotti.

5. Quando condizioni particolari lo giustificano, il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione che il controllo materiale si effettui in un luogo diverso da quello citato al comma 4, lettera *a)*.

6. Nei casi previsti al comma 4, la circolazione dei prodotti in questione avviene in regime di transito comunitario quale è definito dal regolamento CEE n. 2726/90, in veicoli o contenitori sigillati dall'autorità doganale.

7. Gli scambi dei prodotti immessi al consumo previa verifica di conformità al presente articolo sono soggetti alle regole stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

8. Se il controllo materiale previsto al presente articolo rivela che il prodotto non può essere immesso al consumo, si applica l'art. 33.

Art. 29.

1. Il transito dei prodotti provenienti da un Paese terzo e destinati ad un altro Paese terzo attraverso un territorio comunitario, è consentito dal Ministero della sanità a condizione che:

a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti dopo essere passati sul territorio comunitario, si impegna ad accettarli per l'importazione o per il seguito di transito;

b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro ove sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 19, comma 1;

c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico ed in veicoli o contenitori sigillati sotto il controllo delle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate sono quelle effettuate al punto d'entrata od al punto d'uscita del territorio comunitario.

2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Art. 30.

1. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero, fatto salvo l'art. 32, effettua un controllo d'identità e, ove lo ritenga opportuno, un controllo materiale sui prodotti aventi destinazione doganale diversa da quella prevista dagli articoli 22, 23, 27, 28 e 29.

Art. 31.

1. Il presente capo, ad eccezione dell'art. 32 non si applica ai prodotti:

a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché provengano da un Paese terzo o parte di un Paese terzo che figuri in un elenco stabilito dalla Comunità;

b) che si trovano, per il consumo del personale e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporti internazionali, purché provengano da un Paese terzo o da parte di Paese terzo o da uno stabilimento in provenienza dai quali le importazioni non siano vietate dalla Comunità; quando tali prodotti e i loro rifiuti di cucina sono scaricati devono essere distrutti, salvo che i prodotti passino direttamente o, dopo esser stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto ad un altro;

c) sottoposti ad un trattanento termico, in recipente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00:

1) che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori destinati al loro consumo personale;

2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2. Fatti salvi i limiti vigenti per le carni fresche e per i prodotti a base di carne, il Ministro della sanità determina in conformità a quelli stabiliti dalla Commissione, i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al comma 1.

Art. 32.

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità del prodotto, procede ai controlli veterinari ritenuti opportuni.

Art. 33.

1. Se i controlli di cui al presente capo rivelano che il prodotto non soddisfa le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o dalla normativa nazionale applicabile nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, o se detti controlli rivelano irregolarità, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante decide sulla spedizione o distruzione della partita in particolare:

a) la rispedizione fuori del territorio comunitario fissandone il termine, ove non si oppongono condizioni di polizia sanitaria di salubrità, provvedendo in tal caso:

1) ad informare gli altri posti d'ispezione frontalieri del fatto che la partita è stata respinta, con menzione delle infrazioni constatate;

2) ad annullare il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta;

3) la distruzione dalla partita quando è resa obbligatoria per motivi di polizia sanitaria o di salubrità o se la rispedizione è impossibile.

2. Le spese relative alla rispedizione, distruzione o utilizzazione del prodotto a scopi diversi dal consumo umano, sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.

3. Conformemente al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, le autorità competenti comunicano le informazioni di cui dispongono per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria.

Art. 34.

1. L'elenco dei prodotti vegetali che devono essere assoggettati ai controlli veterinari di cui al presente capo, le norme di polizia sanitaria che i Paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, i Paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i vegetali stessi e le eventuali modalità specifiche di controllo, sono stabiliti dalla Comunità.

2. Le norme previste dal presente capo in materia di controllo veterinario possono essere estese dalla Comunità ai sottoprodotti di origine animale non contemplati nell'allegato II del Trattato di Roma.

3. I pesci freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un Paese terzo dovranno essere sottoposti, prima di essere immessi al consumo sul territorio definito nell'allegato I, ai controlli previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

4. La Comunità può concedere deroghe alle disposizioni dell'art. 25, per i porti nei quali vengono sbarcati i pesci.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 35.

1. In caso di insorgenza o diffusione in un Paese terzo di una malattia, che deve essere notificata alle Comunità ovvero una zoonosi, o altra malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure motivo grave di polizia sanitaria, il Ministero della sanità chiede alla Commissione di adottare senza indugio una delle seguenti misure:

1) sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso del Paese terzo di transito;

2) fissazioni di condizioni particolari per gli animali e per i prodotti provenienti dal territorio del Paese terzo in questione o da parte di esso.

2. Se in occasione dei controlli veterinari previsti al capo II e al capo III risulta che una partita di animali o di prodotti può costituire pericolo per la salute umana o per gli animali il responsabile del posto di ispezione frontaliero adotta immediatamente le seguenti misure:

a) sequestro e distruzione della partita, con spese a carico dell'importatore del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato;

b) immediata informazione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali o dei prodotti agli altri posti di ispezione frontaliero ed al Ministero della sanità che lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri

3. Per i prodotti per cui non sono state stabilite norme armonizzate di importazione e per gli animali, il Ministero della sanità, se ritiene necessaria l'adozione di misure di salvaguardia promuove l'intervento della Commissione e, ove questa non si pronunci o non abbia investito il Comitato veterinario permanente entro i termini prescritti, può adottare misure cautelari informandone, senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 36

1. Il Ministro della sanità fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati di effettuare verifiche nei posti di ispezione frontalieri e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, al fine di constatarne la corrispondenza alle disposizioni comunitarie.

Art. 37.

1. Qualora a seguito dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali e dei prodotti sorga il sospetto che le disposizioni comunitarie in materia di importazione non siano state rispettate in un posto di ispezione frontaliero, in un punto di passaggio, in un porto franco, in una zona franca o in un deposito franco di un altro Stato membro, deve essere immediatamente avvertito il Ministero della sanità che, se ritiene fondato il sospetto, si mette senza indugio in contatto con la competente autorità centrale di tale Stato membro.

2. Il Ministero della sanità, se ritiene che le misure adottate dallo Stato membro interessato non siano sufficienti, definisce con l'autorità centrale di detto Stato le modalità di soluzione.

3. Qualora attraverso i controlli di cui al comma 1, vengano accertate infrazioni ripetute, il Ministero della sanità provvede ad informare gli Stati membri e la Commissione, chiedendo eventualmente a quest'ultima l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione, il Ministero della sanità può chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di rafforzare i controlli sul posto e può disporre per la intensificazione dei controlli sugli animali e sui prodotti da esso provenienti.

5. Quando l'ispezione disposta dalla Commissione conferma l'infrazione, il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione stessa l'adozione di misure appropriate.

Art. 38.

1. Il Ministero della sanità elabora programmi di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di finanziamento dei predetti scambi.

Art. 39.

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale i prodotti di cui all'art. 20 in violazione del divieto ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Chi, nel caso previsto dall'art. 21, comma 1, omette di provvedere alla comunicazione nei tempi e nei modi ivi prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi stabiliti dall'art. 23, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

4 Chiunque effettua il transito nel territorio nazionale dei prodotti provenienti da Paese terzo e destinati ad altro Paese terzo della Comunità senza richiedere la preventiva autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 29, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

5. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera, nei casi previsti dall'art. 33, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chi si sottrae ai controlli previsti dall'art. 34, comma 3, è punito con la sanzione amministraitva pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COSTA, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI GENERALI DI RICONOSCIMENTO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI

Per poter ottenere il riconoscimento comunitario, i posti d'ispezione frontalieri devono disporre

1) di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa;

2) di impianti facili da pulire e da disinfettare, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, aerazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;

3) di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di animali trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificatamente formati per effettuare controlli dei documenti di accompagnamento, nonché i controlli clinici di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della presente direttiva;

4) di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

5) di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previste dalla regolamentazione comunitaria;

6) dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

7) dei servizi di un'impresa situata nella immediata vicinanza, che disponga degli impianti e delle attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare e, eventualmente, abbattere gli animali;

8) di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;

9) di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni con gli altri posti d'ispezione di frontiera e le competenti autorità veterinarie previste dall'art. 20 della direttiva 90/425/CEE;

10) delle attrezzature e degli impianti di pulizia di disinfezione.

ALLEGATO *B*

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE STAZIONI DI QUARANTENA

1. Valgono le disposizioni dell'allegato *A*, punti 2), 4), 5), 7), 9) e 10).

2. La stazione di quarantena deve inoltre:

— essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;

— essere lontana da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano animali che potrebbero essere contagiati da malattia;

— disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali.

ALLEGATO I

1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroer e della Groenlandia
3. Il territorio della Repubblica Federale di Germania
4. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla
5. Il territorio della Repubblica ellenica.
6. Il territorio della Repubblica francese in Europa.
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica italiana.
9. Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
10. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
11. Il territorio della Repubblica portoghese
12. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ALLEGATO II

Per poter ottenere l'omologazione comunitaria i posti d'ispezione frontaliera dovranno disporre:

— del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario e di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla legislazione comunitaria);

— di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;

— di personale sufficiente per prelevare e trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presenti in un dato posto d'ispezione di frontiera;

— di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

— di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);

— dei servizi di un laboratorio specializzato situato nei pressi del posto d'ispezione di frontiera e che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

— di locali ed impianti frigoriferi che consentano lo stoccaggio delle quote di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui immissione in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione di frontiera;

— di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni segnatamente con gli altri posti d'ispezione di frontiera (a decorrere dal 1° gennaio 1993, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o del progetto SHIFT).

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0138

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651343) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonchè gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189